

Armonizzazione dei sistemi contabili. La nuova contabilità finanziaria dei Comuni

Sintesi degli appunti di maurizio delfino (www.gruppodelfino.it)

Premessa

L'attuale sistema contabile pubblico ha mostrato evidenti limiti, consentendo, tra l'altro:

- impegni di spesa non sempre focalizzati sull'obbligazione giuridica perfezionata, bensì sorti anche in base a procedure in via di espletamento o a seguito di accertamento di entrate vincolate (impegni impropri);
- impegni di spesa "disinteressati" alle fasi successive, in particolare ai tempi di maturazione dei debiti conseguenti e al relativo loro ammontare;
- accertamenti di entrata deboli, frutto di obbligazioni giuridiche imperfette;
- accertamenti di entrate future o comunque non scadenti entro fine anno;
- accertamenti di entrata "disinteressati" alla fasi successive, in particolare ai tempi di maturazione dei crediti conseguenti e al loro relativo ammontare;
- accertamenti di entrata dubbi trascinati nel tempo, alimentando in modo pericoloso avanzi di amministrazione non effettivi;
- accumulo di residui attivi poco significativi, non in grado di fotografare crediti effettivi scaduti e somme realizzabili;
- accumulo di residui passivi poco significativi, non in grado di rappresentare in diversi casi nemmeno obbligazioni giuridiche perfezionate, oltre a non distinguere i debiti effettivi dalle prestazioni in corso di svolgimento.

Il nuovo sistema contabile non solo si pone l'obiettivo di rendere omogenei i criteri di rilevazione della pubblica amministrazione, ma intende superare queste criticità e (soprattutto) vuole porre le basi per un potenziamento della "salute" finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.

Attenzione alle entrate: possono essere considerate utili alla spesa pubblica solo le risorse materialmente incassate e quelle da incassare purché scadute nel diritto a riscuotere (crediti effettivi) e giuridicamente fondate. In altri termini la spesa è finanziata con risorse incassate e con crediti scaduti (esigibili) e di non difficile esazione. Per individuare i crediti scaduti occorre controllare il diritto effettivo a riscuotere; per individuare la non difficile esazione occorre accantonare sempre una quota di entrata a copertura del fondo crediti dubbia esigibilità.

Se si accerta in competenza entrata corrente per 100 è davvero difficile riuscire ad incassare 100; una parte dell'accertamento andrà persa (pur con un'azione di recupero crediti efficace) e pertanto sarà necessario impegnare spesa corrente per un ammontare inferiore, ad esempio 92, destinando 8 all'accantonamento a fondo crediti dubbi.

Sul fronte della spesa, d'altro canto, è emersa la necessità di distinguere il momento e l'importo dell'aggiudicazione (impegno giuridico) dal momento e l'importo del debito effettivo (esigibilità); come pure di negare la possibilità che possa definirsi impegno di spesa una somma che non sia obbligazione giuridica perfezionata (non sono più ammessi impegni contabili impropri)

Ma allora, occorre accompagnare all'accertamento e all'impegno giuridicamente perfezionati (ovvero supportati dalla verifica che ci sia la ragione giuridica, il titolo, il soggetto, l'importo, la documentazione a supporto) una fase in più ovvero:

- ✓ L'individuazione del CREDITO (esigibilità, ovvero diritto a riscuotere)
- ✓ L'individuazione del DEBITO (esigibilità, ovvero obbligo a pagare)

Ed allora, sul fronte dell'entrata occorre chiedersi:

1. Esistono gli elementi giuridici per accertare (registrare) l'entrata? In altri termini, l'obbligazione è giuridicamente perfezionata?
2. Se la risposta è positiva, quell'accertamento di (es.) 100 quando e per quanto diventerà (o è già) credito entro fine anno solare? In altri termini, quando ci sarà il diritto a riscuotere per il Comune? Quando sarà possibile pretendere la riscossione senza vedersi opporre eccezioni giuridiche?
3. Se l'accertamento di 100 rilevato nel 2014 diventerà credito per 70 nel 2014 e per 30 nel 2015, occorre imputare 70 sull'esercizio 2014 e 30 sull'esercizio 2015. Questo significa, soprattutto se l'entrata finanzia spese correnti non vincolate, che l'aggiudicazione della relativa spesa sarà fatta solo per 70 nel 2014 e per 30 nel 2015 (l'esempio considera un caso isolato, anche se come noto la spesa corrente non vincolata si fonda su un "calderone" di entrata che finanzia un "calderone" di spesa, per cui l'equilibrio sarà da ricercarsi all'interno di esso).
4. Il credito effettivo, in che misura sarà di non difficile esazione? Qual è il trend incassato accertato negli ultimi 5 anni? Se il trend è del 75% significa che il 25% di quel accertamento imputato (per una parte al 2014 e per una parte al 2015) non potrà alimentare spesa "da aggiudicare" ma sarà accantonato a fondo crediti dubbi.

Sul fronte della spesa occorre invece chiedersi:

1. Esistono gli elementi giuridici per impegnare (registrare) la spesa? In altri termini, l'obbligazione è giuridicamente perfezionata?
2. Se la risposta è positiva, quell'impegno di (es.) 100 quando e per quanto diventerà debito entro fine anno solare? In altri termini, quando ci sarà l'obbligo a pagare per il Comune? Quando sarà possibile che un terzo pretenda dal Comune il pagamento senza vedersi opporre eccezioni giuridiche?
3. Se l'impegno di 100 rilevato nel 2014 diventerà debito per 60 nel 2014 e per 40 nel 2015, occorre imputare 60 sull'esercizio 2014 e 40 sull'esercizio 2015, attraverso modalità diverse a seconda che la spesa rappresenti:
 - Spesa corrente non vincolata (finanziata da Imu, addizionale irpef, fondo di solidarietà, canoni, tariffe, ecc) incardinata in obbligazioni giuridiche già assunte (es. personale, contratti di servizio, fitti, interessi passivi ecc.);
 - Spesa corrente non vincolata (finanziata da Imu, addizionale irpef, fondo di solidarietà, canoni, tariffe, ecc) incardinata in obbligazioni giuridiche da assumere assunte (es. nuovi contratti di fornitura e servizi)
 - Spesa corrente vincolata o destinata (finanziata da Imposta di soggiorno, ammende codice della strada, trasferimenti regionali per manifestazioni, cultura, turismo ecc.);
 - Spesa in conto capitale per lavori pubblici;
 - Spesa in conto capitale per beni durevoli;
 - Spesa in conto capitale per attività finanziarie.

Per ogni gruppo di spesa si deve considerare la fonte o le fonti di entrata che lo finanziano e chiedersi: esiste un accertamento giuridico e un credito effettivo (esigibilità) che consentono, al netto della quota di entrata soggetta a rischio insoluto (accantonamento a fondo crediti dubbi), di impegnare la spesa ?

Solo in caso di trasferimenti pubblici (in senso lato) e di alcune forme di prestiti è possibile impegnare la spesa con il "solo" accertamento giuridico di entrata in attesa del formarsi del credito (esigibilità, diritto a riscuotere).

La ricerca dell'equilibrio per una sana gestione finanziaria:

- ✓ L'accertato (che sia registrato, come obbligazione giuridica perfezionata attiva, e pure imputato, in quanto esigibile (credito) – tranne i casi particolari di seguito evidenziati) deve coprire l'impegnato (registrato, obbligazione giuridica perfezionata passiva);
- ✓ Il credito (esigibilità, diritto a riscuotere) copra il debito (esigibilità, obbligo a pagare). Questo equilibrio normalmente deve esistere, visto che quando si impegna la spesa si deve avere a monte l'accertamento giuridico e il credito, ma può non verificarsi in caso di trasferimenti da enti pubblici, quando l'esigibilità del trasferimento è legata alla conclusione della manifestazione o dell'opera pubblica o di altro vincolato;
- ✓ L'incassato copra il pagato

Le entrate rilevanti

Possono finanziare spesa di competenza, ovvero spesa che sarà impegnata nell'anno n (a prescindere da quando diventerà debito) entrate che sono accertate nell'anno n (ovvero registrate, sulla base della verifica dei requisiti giuridici – ragione, titolo, importo, soggetto) e che diventano anche crediti nell'anno n (ovvero imputate nell'anno n in quanto si verifica l'esigibilità, la scadenza del diritto a riscuotere).

In questo modo si rafforzano gli equilibri di bilancio, in quanto la spesa è finanziata da entrate che:

- vengono incassate nell'anno (certe e liquide);
- sono crediti scaduti (esigibili);
- sono crediti di non difficile esazione (si utilizza solo la parte di entrate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità).

Fanno eccezione, garantendo comunque prudenza e sana gestione finanziaria, alcune entrate in conto capitale (quindi vincolate), che possono essere accertate per (es.) 100 nell'anno n e pur diventando crediti (esigibilità) per (es.) 30 nell'anno n; 50 nell'anno n+1; 20 nell'anno n +2 possono consentire l'impegno della spesa corrispondente per 100 già nell'anno n (a prescindere da quando la stessa spesa diventerà debito, se nell'anno n o in anni successivi, e a prescindere dall'importo). Tali entrate sono:

- derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione,
- derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento,
- derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (a somministrazione periodica) ad eccezione del caso mutuo Cassa dd.pp che, come evidenziato di seguito, consente l'immediata esigibilità per il solo fatto che la somma è disponibile in un conto intestato all'ente presso la stessa Cassa dd.pp.

Nessuna preclusione esiste poi in caso di utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, salvo ovviamente le implicazioni patto di stabilità.

Stessa simile eccezione si verifica su spesa corrente vincolata, finanziata da trasferimenti da enti pubblici.

In sintesi, nelle generalità dei casi avviene (es. anno 2014): previsto 120; accertato giuridicamente perfezionato 100; credito in scadenza nel 2014 80; quota a rischio insoluto 10 (si affronta complessivamente nel fondo crediti dubbi) = 70 è la risorse di entrata 2014 che permette di aggiudicare (impegnare) spesa. Poi bisognerà capire in che misura 70 sarà debito del 2014 o in parte anche degli anni successivi (se contrattualmente o giuridicamente ammesso nel senso di continuità).

Quindi diventa fondamentale:

1. tutti i settori devono redigere atti di accertamento di entrata, dove attestare che un'entrata prevista a bilancio ha i presupposti per essere accertata sulla base dell'obbligazione giuridica perfezionata ed inoltre quanta parte di quell'entrata accertata diventa credito nell'anno e/o negli anni successivi;
2. tutti i settori devono redigere determinazioni di impegno di spesa dove, oltre a determinare la somma da impegnare sulla base della necessaria obbligazione giuridica perfezionata, devono indicare quanta parte di somma impegnata diventerà debito entro l'anno e/o quanta parte negli anni successivi.

Le prime percezioni del cambiamento: I residui attivi sono solo crediti effettivi; i residui passivi sono solo debiti effettivi.

Come primo sentore del cambiamento di logica e di tecnica consideriamo i riflessi sui residui del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, come spiegato in dettaglio nelle pagine successive.

Esempio: Affidato incarico a professionista il 10.04.2014 per € 20.000. Al 31.12.2014 la prestazione è stata pari a € 15.000 regolarmente fatturata. Il mandato di pagamento è stato pari a € 7.000.

- ✓ Secondo l'attuale ordinamento il residuo passivo è pari a € 13.000 (€ 20.000 – € 7.000).
- ✓ Secondo il Dlgs 118/2011 invece il residuo passivo è pari a € 8.000 (€ 15.000 - € 7.000) e rappresenta il debito effettivo. La differenza tra l'impegnato (€20.000) e il debito (€15.000 di cui € 7.000 pagato) non può rimanere a residuo passivo.

Quindi l'impegno pari € 5.000 avrà questa destinazione:

- a) Finirà in avanzo di amministrazione se la prestazione è contrattualmente conclusa;
- b) Sarà riscritto in competenza 2015 se la prestazione sarà contrattualmente da terminare. In questo caso:
 - b.1.) in caso di somme vincolate (spesa corrente o spesa in conto capitale), la riscrittura sarà finanziata dall'eccedenza di risorse di entrata che hanno finanziato la spesa nel 2014 (ovviamente se le stesse entrate sono state sia accertate –

giuridicamente vincolate, sia imputate – credito). Si utilizza il nuovo strumento del fondo pluriennale vincolato, ovvero si accantona (spostandola dal capitolo prestazioni professionali) la somma € 5.000 sul capitolo di spesa 2014 fondo pluriennale vincolato; si applica in entrata 2015 il fondo pluriennale vincolato pari a € 5.000 (sarà applicato cumulativamente insieme a tanti altri importi) e si finanzia così la reiscrizione di € 5.000 in spesa 2015.

b.2.) in caso di somme non vincolate (spesa corrente), la reiscrizione sarà finanziata da nuove risorse di entrata 2015, che finanzieranno la reiscrizione del impegno verso il professionista (nell'esempio). Di fatto, le risorse pari a € 5.000 originarie finiscono in avanzo di amministrazione.

Oggi, con il sistema vigente, il Comune conserva a residuo passivo somme giuridicamente perfezionate con prestazione non iniziata, oppure svolta in parte. Addirittura è possibile conservare a residuo somme impegnate solo contabilmente in assenza di aggiudicazione, quindi non giuridicamente perfezionate, come pure somme prenotate su gara bandita e non finita.

Con il nuovo sistema contabile:

i residui passivi saranno solo obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili, ovvero debiti;

i residui attivi saranno solo obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili, ovvero crediti.

Con il sistema Tuel se l'impegnato è 100 e il pagato è 20 il residuo passivo è 80. Ma che cosa rappresenta 80? Può significare:

- prestazioni ricevute con fatture emesse da liquidare;
- prestazioni ricevute con fatture non ancora emesse;
- prestazioni in corso; prestazioni parzialmente in corso;
- prestazioni neppure iniziate;
- prestazioni già finite.

Adesso finalmente abbiamo più chiarezza: il residuo passivo è il debito.

LE REGOLE E FINALITÀ DELLA RIFORMA

Come in ogni riforma, occorre chiedersi innanzitutto:

1. Dove sono scritte le nuove regole
2. Perché occorre cambiare
3. Quali cambiamenti operativi comporta

Vediamo di rispondere:

1. Dove sono scritte le nuove regole

- ✓ Legge 42/2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) art. 2 comma 2 lett. h): esigenza di armonizzazione dei conti
- ✓ Dlgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Dei tre titoli del provvedimento interessano gli enti locali il Titolo I (art. da 1 a 18) e il Titolo III (art. 36-37-38). Il Titolo II interessa invece il settore sanitario (Regioni). TESTO MODIFICATO IN CORSO DI APPROVAZIONE
- ✓ DPCM 28.12.2011 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 285 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011) Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.
- ✓ Nuovo TESTO UNICO ENTI LOCALI (in corso di approvazione vedasi art. 74 e seguenti Dlgs 118/2011 modificato)

- ✓ I principi contabili allegati al Dlgs 118/2011:
- Postulati generali
 - Principio applicato sulla programmazione
 - Principio applicato di competenza finanziaria
 - Principio applicato di competenza economica
 - Principio applicato sul bilancio consolidato

2. Perché è necessario adottare l'armonizzazione contabile?

- Per fare dialogare sistemi contabili delle diverse pubbliche amministrazioni, attualmente molto diversi tra loro;
- Per rendere i bilancio delle P.A. omogenei, confrontabili, aggregabili;
- Per misurare gli effettivi debiti;
- Per consentire di utilizzare solo entrate effettivamente disponibili;
- Per rendere i conti pubblici più affidabili;
- Per consentire il migliore consolidamento dei conti pubblici e quindi il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Quali cambiamenti operativi comporta

Le principali novità sul nostro lavoro riguardano:

- a) **Regole** (nuove) **contabili uniformi** (ovvero utilizzate da tutta la P.A.)
- b) **Classificazione di bilancio entrata e spesa** (uscita)
- c) **Piano dei conti integrato** (unità elementari di entrata; unità elementari di uscita; conti economici proventi, ricavi, oneri, costi; conti patrimoniali di attivo, passivo, netto)
- d) **Modulistica** (bilancio previsione e suoi allegati; rendiconto e suoi allegati);
- e) **Bilancio consolidato** (rendiconto complessivo Comune, società, enti strum.)

a) **Le regole contabili uniformi** hanno il seguente impatto operativo su:

a.1. **Contabilità finanziaria in conto competenza e in conto residui**

- nuove regole di rilevazione accertamento e impegno;
- nuove modalità di formazione dei residui attivi e passivi;
- nuovi criteri di determinazione dell'avanzo di amministrazione;
- l'avanzo (risultato di amministrazione) è formato da 4 quote: avanzo libero, destinato, vincolato, accantonato
- nuovi accantonamenti a fondo rischi; a fondo oneri; a fondo svalutazione crediti (ora fondo crediti di dubbia esigibilità);
- aboliti gli impegni contabili impropri (ex art. 183 c. 5 Tuel);
- abolite le trasformazioni in impegno di prenotazioni per gare bandite e non finite (tranne una particolare deroga per i lavori pubblici);
- aboliti gli accertamenti per cassa (tranne specifiche deroghe);
- istituita una nuova posta contabile: Fondo Pluriennale Vincolato, formato da risorse vincolate accertate e imputate (ovvero giuridicamente perfezionate e credito scaduto) in entrata, destinate a finanziare spese impegnate ma non ancora "impiegate" (ovvero utilizzate, ovvero giunte al momento dell'obbligo di pagamento) e per le quali sia dimostrata la necessità di garantire la continuità della prestazione (altrimenti vengono portate in avanzo vincolato);
- sparisce il distinguo tra bilancio annuale e bilancio pluriennale: il bilancio è unico ed è triennale;
- nuova determinazione contabile in esercizio provvisorio (si fa riferimento al secondo anno del bilancio triennale già approvato);
- ulteriore restrizione nell'utilizzo delle partite di giro;
- necessità che la contabilità finanziaria rilevi anche le movimentazioni non monetarie (opere a scomputo; permutate; svalutazioni; donazioni);

- necessità di approvare contestualmente al bilancio di previsione anche un preconsuntivo per rilevare avanzo presunto (si può applicare al bilancio di previsione solo se derivante da fondi vincolati già emersi nell'ultimo rendiconto approvato) o disavanzo presunto (si deve applicare subito al bilancio di previsione nella parte spesa);
- modifica dei poteri in materia di variazioni di bilancio e di Peg: minori interventi del consiglio comunale; maggiori variazioni di giunta, nuove variazioni da parte dei responsabili di servizio.

a.2. Contabilità di cassa

- è uno stanziamento vincolante in spesa; è una previsione in entrata;
- si applica al primo anno del bilancio (l'ex bilancio annuale è di competenza e di cassa, mentre l'ex bilancio pluriennale è di sola competenza);
- le variazioni agli stanziamenti di cassa sono nei poteri della Giunta.

a.3. Integrazione tra Contabilità finanziaria e contabilità economica

- la contabilità principale avente valore ed effetti giuridici è sempre la contabilità finanziaria, ora potenziata dal nuovo principio.
- la contabilità economico patrimoniale conserva effetti conoscitivi, ma richiede un'informazione concomitante alle rilevazioni finanziarie durante l'anno, non solo a fine anno in occasione del rendiconto. In caso di perdita di esercizio occorre ripianare la perdita tramite le riserve, o portando la perdita a nuovo, lasciando intatto il fondo dotazione.
- il prospetto di conciliazione è abolito. L'integrazione contabile è assicurata mediante il piano dei conti integrato (occorre comunque sistemazione contabile di fine anno mediante rilevazioni di assestamento (integrazioni, rettifica, ammortamenti, accantonamenti), pur dando atto dello sforzo notevole del piano dei conti integrato. Vedasi a tale proposito la matrice di correlazione del piano dei conti 2014, che mette in evidenza il collegamento tra conti CO.FI. (contabilità finanziaria) e conti CO.GE. (contabilità generale, economico patrimoniale).

Meglio ancora, per garantire l'integrazione contabile, è procedere con le scritture in partita doppia.

a.4. Peg – piano esecutivo di gestione (bilancio gestionale)

- è approvato entro 20 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del bilancio preventivo;
- ha durata triennale a scorrimento; il primo anno è di competenza e di cassa; gli anni successivi di sola competenza;
- è integrato con il Piano obiettivi e con il Piano delle performances;
- è collegato con il Piano degli Indicatori e risultati attesi, allegato al bilancio di previsione, da pubblicarsi sul sito internet del Comune.

a.5. Trasparenza

- maggiore attenzione al lettore del bilancio (cittadini, imprese, banche, organi di controllo, altri) e maggiori documenti volti a dare trasparenza contabile (nuovi e maggiori allegati; nuovi documenti);
- rendiconto del cittadino da pubblicare sul sito Internet del Comune;
- nota integrativa al bilancio di previsione;
- nota integrativa al rendiconto;
- prospetti su convergenza fabbisogni standard / costi standard.

a.6 Bilancio consolidato

- esigenza di rappresentare i consumi di risorse del Comune e delle sue società partecipate controllate e collegate, enti controllati e partecipati, nell'erogazione dei servizi pubblici e nell'attività strumentale;
- apposita deliberazione di consiglio entro il 31 luglio anno successivo;
- conti espressi in competenza economica, al netto partite incrociate.

b) La nuova classificazione di bilancio entrata e spesa

Entrata

Titoli (fonte)

Tipologie (natura)

Categorie (oggetto)

Capitoli

Articoli

Il consiglio “vede” sino alla categoria (in un riepilogo a parte, lo sviluppo dell’entrata e su Titolo - Tipologia), ma **vota** sulla Tipologia, aspetto importante per le variazioni di bilancio.

Le principali novità sono:

- Unità di voto è la Tipologia
- Le categorie distinguono le entrate non ricorrenti ovvero quelle non ripetitive negli ultimo 5 anni o per natura di entrata o per importi;
- I Titoli diventano 8, si aggiungono il Titolo relativo all’anticipazione di tesoreria (ex Titolo V cat. 1) e il Titolo relativo alla riduzione di attività finanziarie (ex Titolo IV cat. 1 – parte ed ex Titolo IV cat. 6).

Spesa

Missioni (destinazione, indica funzioni principali e obiettivi strategici)

Programmi (destinazione, indica aggregati di attività)

Titoli (natura)

Macroaggregati (natura)



Voci (livello intermedio)

Capitoli

Articoli

Il consiglio “vede” sino al macroaggregato (esposto a fini conoscitivi in un riepilogo a parte, lo sviluppo della spesa è su Missioni - Programmi - Titoli), ma **vota** sul Programma, articolato in Titoli. Questo aspetto è importante per le variazioni di bilancio.

Le principali novità sono:

- Unità di voto è il Programma, articolato in Titoli;
- I Titoli diventano 6, si aggiungono il Titolo relativo al rimborso anticipo di tesoreria (ex Titolo III int. 01) e il Titolo relativo all'aumento di attività finanziarie (ex Titolo II intervento 08-09-10);
- I Titoli I e II (non i restanti) presentano nel bilancio decisionale di approvazione consiliare un doppio “di cui”, di competenza ovvero

- stanziato di cui già impegnato (impegni anno/i precedenti non ancora esigibili, ovvero non ancora giunti al momento dell'obbligo di pagare (debito) e che devono essere riscritti in competenza anno successivo;
 - stanziato di cui fondo pluriennale vincolato (somme che non diventeranno esigibili nell'anno. Una parte è rappresentata da impegni già finanziati l'anno / anni precedente/i; una parte è rappresentata da stanziamenti dell'anno che devono ancora essere "alimentati" da accertamenti esigibili).
 - Perché si deve mettere il "di cui fondo pluriennale"? E' spesa finanziata da entrate vincolate e destinate agli investimenti che nell'anno di riferimento (es. 2014) saranno accertate e imputate (credito) mentre la spesa sarà impegnata ma non diventerà debito nello stesso anno 2014. Quindi quella parte di risorse che saranno acquisite (nel momento dell'approvazione del bilancio trattasi di mera previsione) nel 2014 come credito e/o cassa (es. 100) dando origine a impegni (per 100) che si presume diventino debiti solo per una parte (es. 60) devono necessariamente, se già prevedibili in fase di bilancio, essere portate (per 40) nella voce di spesa fondo pluriennale vincolato (esigenze di quadratura) e poi essere applicate in entrata nell'anno successivo.
- I Titoli V (restituzione anticipo di tesoreria) e Titolo VII (servizi conto terzi) vengono allocati una sola volta in un'unica specifica Missione ovvero, rispettivamente:
- Missione 60 – Anticipazioni finanziarie – Programma 6001 Restituzione anticipazione di tesoreria;
 - Missione 99 – Servizi per conto terzi – Programma 9901 Servizi conto terzi – partite di giro.
- Il Fondo di riserva, il Fondo svalutazione crediti (Fondo crediti di dubbia esigibilità), Altri Fondi vengono allocati nella Missione 20 – Fondi e accantonamenti;
- La Missione 50 debito pubblico accoglie l'intera quota capitale da rimborsare, mentre la quota interessi è stanziata sotto ogni programma;
- I macroaggregati rappresentano una sorta di accorpamento dei precedenti interventi di spesa di cui Dpr 194/1996.
-

A chi competono le variazioni di bilancio decisionale e di bilancio gestionale (PEG)

Entrata:

visto che l'unità di voto consiliare è la tipologia:

- spetta al Consiglio ogni variazione che modifichi la tipologia e il titolo;
- spetta alla Giunta ogni variazione compensativa tra categorie all'interno della stessa tipologia;
- spettano alla Giunta le variazioni relative alle previsioni di cassa;
- spettano ai dirigenti (capi settore nei Comuni privi di dirigenza) le variazioni tra capitoli all'interno della stessa categoria;
- spettano pure ai dirigenti le variazioni tra articoli all'interno dello stesso capitolo.

A chi competono le variazioni di bilancio decisionale e di bilancio gestionale (PEG)

Spesa:

visto che l'unità di voto consiliare è il programma, con relativa esposizione in titoli:

- spetta al Consiglio ogni variazione che modifichi lo stanziamento di spesa del programma e della missione, come pure la ripartizione in titoli dello stanziamento del programma (è vincolante la fonte di entrata che finanzia);
- spetta alla Giunta ogni variazione compensativa tra macroaggregati all'interno dello stesso Titolo dello stesso Programma e Missione;
- spettano alla Giunta le variazioni degli stanziamenti di cassa;
- spettano alla Giunta le variazioni relative al fondo di riserva per spese impreviste;
- spettano alla Giunta le variazioni relative al fondo pluriennale vincolato, se il regolamento di contabilità (consiglio comunale) non dispone altrimenti (ad esempio dirigente finanziario);
- spettano alla Giunta le variazioni compensative tra dotazioni di personale già in servizio tra Missioni e Programmi, a seguito di trasferimento interno;

- spettano ai dirigenti (capi settore nei Comuni privi di dirigenza) le variazioni compensative tra capitoli all'interno del medesimo macroaggregato;
- spettano pure ai dirigenti le variazioni tra articoli dentro lo stesso capitolo.

Tramite il regolamento di contabilità, posso essere riservate alle Giunta anche alcune variazioni tra capitoli dei medesimi macroaggregati, se hanno valenza politica (si pensi al capitolo contributi e sussidi).

IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Analizziamo la disposizione centrale:

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, **con imputazione** all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) **la relativa scadenza**.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. **È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi** (ed ai relativi oneri) **in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura**, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;
- (b) la determinazione della somma da pagare;
- (c) il soggetto creditore;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- (e) **la relativa scadenza.**

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica (ovvero se non c'è ancora il debito)

È in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto - al momento dell'attivazione del primo impegno - di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio non solo per la gestione di competenza e la gestione dei residui, ma altresì dell'equilibrio delle successive annualità contemplate dal bilancio pluriennale (IL BILANCIO È UNICO, TRIENNALE).

Entrate correnti:

Esempio n. 1

Il 12 luglio 2014 il Comune individua un caso di evasione su tributi per € 20.000. Il contribuente chiede di pagare in tre anni, ovvero € 8.000 nel 2014; € 6.000 nel 2015; € 6.000 nel 2016. Il Comune concede, in base alla normativa vigente e al regolamento, la dilazione. Se il Comune stesso concede al contribuente di pagare su più anni, è chiaro che entro il 31.12.2014 non potrà pretendere l'incasso di € 20.000 ma potrà pretendere solo € 8.000, ovvero non ci saranno ostacoli alla riscossione solo per € 8.000. In altri termini, il credito è € 8.000.

A parte un caso di deroga che si applica meglio al caso dell'addizionale comunale Irpef e alla Tares, ora Tari (accertamento imputabile all'anno in chiusura in caso di dilazioni entro i 12 mesi) in questo caso il Comune dovrà registrare l'accertamento (fare l'atto di accertamento) per € 20.000 il 12 luglio 2014, imputando € 8.000 all'esercizio 2014; imputando € 6.000 all'esercizio 2015; imputando € 6.000 all'esercizio 2016. L'imputazione è avvenuta in base al credito maturato.

Con il sistema attualmente in vigore secondo il Tuel, il Comune avrebbe registrato l'accertamento per € 20.000 il 12 luglio 2014, imputando l'intera somma al 2014, anche se il credito scaduto nel 2014 sarebbe stato solo di € 8.000 (€ 12.000 sono entrate future). Poi avrebbe emesso una reversale in conto competenza 2014 per € 8.000; una reversale in conto residui nel 2015 per € 6.000; una reversale in conto residui nel 2016 per € 6.000. Con il sistema attualmente in vigore l'accertamento di € 20.000 sul 2014 origina copertura finanziaria nel 2014 per € 20.000.

Con il Dlgs 118/2011, invece, si avrà copertura finanziaria alla spesa per € 8.000 nel 2014; per € 6.000 nel 2015, per € 6.000 nel 2016, con distinti impegni. **Non si possono anticipare impieghi di entrate future. Una risorsa si può utilizzare quando è scaduto il diritto di incasso, ovvero solo quando è esigibile.**

Esempio n. 2

L'istituto bancario aggiudicatario concede al Comune un finanziamento del tipo "apertura di credito" ai sensi art. 205 bis Tuel di € 1.000.000 per lavori palasport il giorno 22 marzo 2014, con utilizzo flessibile a presentazione stati avanzamento lavori.

Il giorno 22 marzo 2014 il Comune provvederà a registrare l'accertamento, ovvero a fare l'atto di accertamento, per € 1.000.000, ma non potrà imputare l'intero importo all'esercizio 2014. Infatti entro il 31.12.2014 il Comune non avrà la possibilità di incassare l'intero importo, ma solo quanto corrispondente all'effettivo utilizzo correlato al cronoprogramma di spesa. Se i lavori si realizzeranno in 3 anni (o 4 o 5, non importa se si supera il tempo del bilancio triennale) con l'ipotesi di: € 200.000 il primo anno; € 500.000 il secondo anno e € 300.000 il terzo anno, si verificherà:

Nel 2014 è accertata entrata per apertura di credito per 1.000.000, con imputazione sugli anni successivi, in base al previsto credito. Sempre nel 2014 si aggiudicano i lavori per 1.000.000, con imputazione sugli anni successivi in base al previsto debito.

anno 2014

Entrata	Importo	Spesa	importo
apertura di credito quota esigibile	200.000	1°SAL avanzam. lavori palasport	200.000

anno 2015

Entrata	Importo	Spesa	importo
apertura di credito quota esigibile	500.000	2° SAL avanzam. lavori palasport	500.000

anno 2016

Entrata	Importo	Spesa	importo
apertura di credito quota esigibile	300.000	3° SAL avanzam. lavori palasport	300.000

In merito alla contabilizzazione dei mutui, vedasi le differenze di seguito riportate, come previsto dal principio di competenza finanziaria potenziata nei punti 3.18; 3.19; 3.20; 3.21

CONTABILIZZAZIONE DEI MUTUI: DIFFERENZE

IN LINEA GENERALE:

Un'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L'accertamento è imputato all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento).

Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento.

Se l'entrata è accertata ed imputata al momento della stipula o concessione del mutuo e la spesa di investimento è (necessariamente) imputata all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato. In altri termini, la spesa è imputata sugli

esercizi successivi in base al sorgere del debito ed è finanziata dall'applicazione del fondo vincolato che si genera come differenza tra l'entrata già accertata e imputata al primo anno rispetto alla spesa utilizzata (esigibile).

Mutui contratti con banca privata

Il mutuo contratto con banche private è caratterizzato dall'immediata esigibilità, posto che la banca riversa immediatamente la somma del prestito nelle casse del Comune. In altri termini, in caso di mutuo contratto nel 2014 pari a 1.500.000 per finanziare lavori in ambito viabilità con Sal 10% 2014; 60% 2015; 30% 2016 si avranno la formazione del fondo vincolato pluriennale (dapprima accantonato in spesa e poi applicato in entrata l'anno successivo) e le seguenti rilevazioni:

anno 2014

Entrata	Importo	Spesa	importo
Mutuo Banca privata Titolo VI	1.500.000 Accertamento e reversale	Spesa investim. lavori viabilità F.do pl.vincolato	150.000 1.350.000

anno 2015

Entrata	Importo	Spesa	importo
Applicazione Fondo pluriennale vincolato	1.350.000	Spesa investim. lavori viabilità F.do pl.vincolato	900.000 450.000

anno 2016

Entrata	Importo	Spesa	importo
Applicazione Fondo pluriennale vincolato	450.000	Spesa investim. lavori viabilità F.do pl.vincolato	450.000 0

Mutui Cassa dd.pp. a somministrazione

Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti, rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e "riscosse"

(regolarizzo contabile) anche se di fatto non matura in vero e proprio diritto a riscuotere fino a quando non si presentano gli stati avanzamento lavori.

Il Comune non può di fatto chiedere la riscossione del mutuo, fino a quando non avrà modo di presentare i Sal, tuttavia il Ministero Economia e Finanze ha recentemente evidenziato, anche con chiaro esempio, che il fatto che la Cassa dd.pp. tenga a disposizione dell'ente le somme intestate in specifico conto equivale ad esigibilità.

In precedenza avevamo considerato la contabilizzazione del mutuo Cassa dd.pp. a somministrazione nello stesso modo dell'apertura di credito, ovvero con imputazione graduale in funzione dei Sal. Invece ora occorre rettificare, distinguendo i due diversi casi.

Quindi anche nel caso di mutuo a somministrazione con somme messe a disposizione dell'ente presso la cassa dd.pp. l'entrata è interamente accertata e imputata nell'esercizio in cui le somme sono rese disponibili.

“A fronte di tale accertamento – evidenzia il principio contabile - l'ente registra, tra le spese, l'impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito. A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito”.

L'esempio riportato recentemente in fondo al principio contabile chiarisce il concetto, come segue:

In data 15\07\2013 n comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000. L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell'ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all'ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell'importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato.

In contabilità finanziaria il 16\07\2013 vengono prodotte le seguenti scritture:

- 1) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti – SPA);
- 2) Impegno con imputazione all'esercizio 2013, e relativa e liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, ai fini della reversale di cui al punto 1);
- 3) Accertamento con imputazione all'esercizio 2013, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari);

4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all'ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti spa, ai codici U.1.07.05.04.003 "Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine" e U.4.03.01.04.003 "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti – SPA"..

A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno emesse le reversali riguardanti l'accertamento di cui al punto 3). Ne consegue:
anno 2013

Entrata	Importo	Spesa	importo
Mutuo Cassa dp Titolo VI	1.000.000 Accertamento e reversale	Spesa in conto capitale Titolo II	Impegno con imputazione in base al debito (esempio 300.000)
		Fondo pluriennale vincolato	Parte di impegno con esigibilità anni successivi (700.000)
			1.000.000
Entrata	Importo	Spesa	importo
Prelievo da deposito bancario Titolo V	1.000.000 Accertamento Incassi in base erogazione mutuo	Costituzione deposito bancario Titolo III	1.000.000 Impegno e mandato

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Applicaz. Fondo plur. vincolato	700.000	Spesa in conto capitale Titolo II	Impegno con imputazione in base debito (es. 500.000)
		Fondo pluriennale vincolato	Esigibilità anni succ. (200.000)

Aperture di credito

Nel caso di finanziamenti "aperture di credito", ex art. 205 bis Tuel, utilizzati in base all'effettiva necessità di liquidità, l'accertamento viene disposto sulla base degli effettivi utilizzi dell'apertura di credito, secondo le necessità finanziarie dei correlati impegni di spesa nell'esercizio. Gli importi dei singoli accertamenti ed i relativi esercizi di imputazione dell'entrata corrispondono a quelli degli impegni effettuati per la corrispondente spesa di investimento, sulla base del cronoprogramma di spesa.

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Apertura credito quota utilizzata	200.000	Spesa in conto capitale Titolo II	200.000 (esigibilità; debito)

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	Importo
Apertura credito quota utilizzata	450.000	Spesa in conto capitale Titolo II	450.000 (esigibilità; debito)

anno 2016

Entrata	importo	Spesa	importo
Apertura credito quota utilizzata	350.000	Spesa in conto capitale Titolo II	350.000 (esigibilità; debito)

Mutui a carico di altri enti pubblici (art. 1 comma 76 Legge 311/2004)

“Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui é iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano

corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne da' notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione”.

Il debito deve essere iscritto nel bilancio dell'ente che provvede all'effettivo pagamento delle rate di ammortamento anche se il pagamento risulta effettuato a seguito di delegazione di pagamento. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, le cui rate di ammortamento sono corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Nel caso in cui il pagamento delle rate di ammortamento risulti effettuato pro quota da più enti, anche il debito deve essere iscritto pro quota nei bilanci degli enti coinvolti.

Gli accertamenti di entrata riguardanti le accensioni di prestiti corrispondono all'aumento del valore nominale dell'indebitamento dell'ente.

In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va allocata al titolo quarto “Rimborso di prestiti”, mentre la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all’eventuale indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo.

Esempio n. 3

In data 12 aprile 2014 il Comune stipula rogito notarile con altro ente pubblico per vendita immobile pari a € 800.000. L’ente pubblico acquirente si impegna pecuniariamente a pagare 50% nel 2014; 50% nel 2015.

A fine anno 2014 il Comune non potrà pretendere l’intero incasso ma solo il 50%, ovvero € 400.000. Di conseguenza il Comune il 12 aprile 2014 registrerà l’accertamento di entrata per € 800.000 imputandolo per € 400.000 al 2014 e per € 400.000 al 2015.

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Alienazione	400.000	Spesa opere pubb.	400.000

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	importo
Alienazione	400.000	Spesa opere pubb.	400.000

Secondo il sistema contabile di cui Tuel invece, il Comune registra e imputa € 800.000 nel 2014, effettuando nel 2014 reversale in conto competenza per € 400.000 e nel 2015 reversale in conto residui per € 400.000.

In caso alienazione verso acquirente privato, con rogito sottoscritto per € 800.000 nel 2014 e obbligo al pagamento sempre nel 2014, si provvederà a registrare accertamento di entrata per € 800.000 nel 2014 e a imputare l’accertamento stesso al 2014. In tale caso si potrà avviare procedura di gara e aggiudicare lavori per 800.000 registrando l’impegno di spesa. Se invece a seguito di rogito firmato per € 800.000 l’acquirente privato si obbliga al pagamento 50% nel 2014 e 50% nel 2015 (pur con fidejussione) ne consegue che il Comune provvederà a registrare accertamento di entrata per € 800.000 nel 2014, con imputazione € 400.000 nel 2014 ed € 400.000 nel 2015. Ne consegue che, considerato il punto 5.3 del principio contabile finanziario, il Comune potrà aggiudicare lavori nel 2014 per € 400.000. Nel 2015 il Comune potrà, con separata determinazione, aggiudicare altri lavori per € 400.000.

Esempio n. 4

Riscatto diritti di superficie € 560.000 con atto notarile nel 2014 e pagamento dilazionato in tre anni. La registrazione dell’entrata sarà di 560.000 con imputazione in tre anni in base all’esigibilità. Tuttavia la registrazione dell’entrata di 560.000, con imputazione “sicura” solo per 190.000 consentirà di registrare nel 2014 impegno di spesa solo per 190.000. La restante parte sarà registrata (impegnata) con separate determinazioni gli anni successivi. Si avrà:

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Cessione aree	190.000	Opera pubblica	190.000

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	importo
Cessione aree	190.000	Avanzo vincolato	190.000

anno 2016

Entrata	importo	Spesa	Importo
Cessione aree	190.000	Avanzo vincolato	190.000

Esempio n. 5

Trasferimento regionale assegnato a luglio 2014 per mostra arte contemporanea pari a € 300.000, con esigibilità a rendicontazione finale. Se la mostra si svolge da novembre 2014 a febbraio 2015, l'ente potrà registrare l'accertamento pari a € 300.000 nel 2014, imputandolo però all'esercizio 2015. Nel 2014 il Comune provvederà ad aggiudicare la spesa per 300.000, registrando l'impegno, imputando 180.000 al 2014 e 120.000 al 2015.

Se nel 2014 l'ente dovrà comunque sostenere spese per 180.000 dovrà finanziarle (**solo in termini di esigibilità, non finanzia "due volte"**) con altre entrate. Si avrà:

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	Importo
Trasfer. regionale	0	Acquisto beni serv.	180.000
Tributi o altra entrata esigibile	180.000		

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	Importo
Trasfer. regionale	300.000	Acquisto beni serv.	120.000
		Economia di spesa (esigibilità liberata)	180.000

Non si finanzia due volte la stessa spesa

Esempio n. 6

Trasferimento statale per lavori manutenzione acquedotto assegnato nel 2014 pari a € 900.000, con esigibilità a rendicontazione parziale stati avanzamento lavori. Previsti lavori in due anni, 30% - 70%.

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Trasf. Stato oo.pp.	270.000	Lavori acquedotto	270.000

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	Importo
Trasf. Stato oo.pp.	630.000	Lavori acquedotto	630.000

L'accertamento di entrata sarà fatto per € 900.000 nel 2014, in base alla nascita dell'obbligazione giuridica perfezionata, con imputazione per € 270.000 nel 2014 e per € 630.000 nel 2015, in base al diritto a riscuotere, ovvero al credito.

Poiché si tratta di finanziamento da ente pubblico, con il solo accertamento per € 900.000 si procederà nel 2014 all'aggiudicazione (impegno) per € 900.000

Esempio n. 7

Visualizzazione sul sito Ministero Interno Fondo di solidarietà 2013 pari a € 1.860.000. In questo caso la registrazione dell'accertamento e l'imputazione avverranno nell'anno 2013, in quanto non si vi sono condizioni alla riscossione.

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Fondo solidarietà comunale	1.860.000	Spesa corrente per funzionamento	1.860.000

Esempio n. 8

Trasferimento regionale per lavori pubblici assegnato il 20 maggio 2014 per € 1.000.000 con acconto iniziale versato immediatamente pari al 25% e la restante parte a rendicontazione finale.

La soluzione a questo caso sarà evidenziata nel proseguito dopo aver spiegato il concetto di fondo pluriennale vincolato.

Esempio n. 9

Trasferimento regionale per lavori pubblici assegnato il 20 maggio 2014 per € 1.000.000 con acconto iniziale versato immediatamente pari al 25% e la restante parte a rendicontazione parziale, al momento dell'inoltro degli stati avanzamento lavori. *La soluzione a questo caso sarà evidenziata nel proseguo dopo aver spiegato il concetto di fondo pluriennale vincolato.*

Esempio n. 10

Vendita immobile verso ente pubblico per € 1.500.000 con rogito sottoscritto in data 14 giugno 2014 ed obbligo pecuniario dell'ente acquirente 40% nel 2014; 40% nel 2015; 20% nel 2016. L'immobile finanzia lavori di pari importo con stati avanzamento stimati in due anni 40% il primo anno e 60% il secondo anno.

Anche in questo caso, il Comune dovrà registrare il 14 giugno 2014 l'accertamento di entrata per € 1.500.000 imputandolo per € 600.000 sull'esercizio 2014; per € 600.000 sull'esercizio 2015; per € 300.000 sull'esercizio 2016 sulla base del credito. Sempre nel 2014 aggiudicherà lavori (impegno di spesa) per € 1.500.000, con imputazione per € 600.000 nel 2014 e per € 900.000 nel 2015. Quindi il Comune, pur avendo finanziato la spesa con l'alienazione, avrà necessità di dare copertura alla esigibilità della spesa (debiti) per € 600.000 nel 2014 e per € 900.000 nel 2015 per lavori, disponendo invece di esigibilità di entrata (credito) per € 600.000 nel 2014 (quindi sufficiente) ma solo per € 600.000 nel 2015. Quindi nel 2015 l'ente dovrà utilizzare risorse proprie (**solo in termini di esigibilità, non finanzia "due volte"**). Ne consegue:

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Alienazioni	600.000	Spesa LL.PP.	600.000

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	importo
Alienazioni	600.000	Spesa LL.PP.	900.000
Altre risorse esigibili	300.000		

anno 2016

Entrata	importo	Spesa	importo
Alienazioni	300.000	Spesa LL.PP. Economia di spesa (esigibilità liberata)	0 300.000

Non si finanzia due volte la stessa spesa

Esempio n. 11

Nel mese di marzo 2014 si sono svolte pratiche per concessioni edilizie, permessa da costruire per € 620.000. Si immaginano due casi:

- a) Non è noto quando il soggetto inizi la costruzione;
- b) Il soggetto effettua piano di rateizzazione su 4 anni rilasciando garanzia.

Nel caso sub a) l'ente registra l'accertamento al momento del rilascio del permesso, mentre l'imputazione sarà fatta sull'esercizio di scadenza diritto a riscuotere.

Nel caso sub b) l'ente registra l'accertamento al momento del rilascio del permesso, mentre l'imputazione sarà fatta per € 155.000 sull'anno 2014 e per la stessa cifra annua sugli anni 2015 - 2016 - 2017.

Tuttavia, daranno copertura a distinti impegni di spesa solo le quote di accertamento oneri urbanizzazione registrati e imputati nel singolo esercizio. Quindi nel caso b) si potrà aggiudicare e impegnare € 155.000 per anno distintamente. Non si potrà impegnare € 620.000 nel 2014, con imputazione €155.000 2014 e € 155.000 anni successivi.

Entrate giuridicamente perfezionate, esigibili, ma di difficile esazione

Finora abbiamo considerato casi in cui la copertura finanziaria si assottiglia rispetto al precedente ordinamento, ovvero l'entrata, pur registrata al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica, viene imputata in esercizi successivi in base all'esigibilità e quindi si "frammenta" su più anni e dà copertura alla spesa di più anni. Per poter impegnare la spesa, occorre disporre di entrate giuridicamente perfezionate e pure esigibili, ovvero crediti.

Vi sono anche casi in cui accade il contrario, ovvero si verifica rispetto al passato una maggiore imputazione sull'esercizio, in quanto entrata giuridicamente perfezionata ed esigibile, ma dubbia. Ne sono casi evidenti le sanzioni per violazione codice della strada, il recupero dell'evasione tributaria, le sanzioni in materia ambientali e di commercio, altri casi simili. Trattasi di entrate dubbie, ovvero di difficile esazione, per le quali non è più consentito l'accertamento per cassa (se non per concludere accertamenti di vecchie entrate originariamente accertate per cassa, oppure, in deroga, per registrare sanzioni e interessi su ruoli coattivi). Pur se dubbia, ovvero di difficile esazione, un'entrata è comunque da imputare all'esercizio se è esigibile, ovvero se è possibile far valere il proprio diritto di credito, il diritto a riscuotere.

Sarebbe tuttavia "imprudente" utilizzare entrate dubbie. Per questo, a fronte della maggiore (rispetto al passato) entrata occorre accantonare in spesa al Fondo crediti dubbia esigibilità (ex Fondo svalutazione crediti) parte delle risorse (quelle dubbie in base all'analisi del trend degli ultimi 5 anni, oppure degli ultimi 6 anni – vedasi Faq 61 ed esempio 5 principio contabile competenza finanziaria).

Tale accantonamento di spesa non viene impegnato e confluisce nell'avanzo accantonato (ovvero non applicabile fino a quando perdura il rischio), proprio perché finanziato da entrata dubbia.

Le multe per violazione codice della strada, come pure le ammende in campo ambientale e commercio, si accertano quando è notificato il verbale al trasgressore. Anche se dubbie, tali entrate danno comunque all'ente il diritto a riscuotere, sono esigibili, e pertanto vanno messe in evidenza. Accertare per cassa significa invece "occultare" crediti potenziali su cui occorre invece impostare una forte azione di recupero.

Esempio n. 12

Emessi e notificati nel 2014 verbali violazione codice stradale per € 200.000, trend di riscossione 60%

anno 2014

Entrata	Importo	Spesa	importo
Ammende e sanz.	200.000	Prestaz. Servizi	120.000
		Acc. F.do crediti d.	80.000

La quota di spesa vincolata ex art. 208 c.s. è comunque calcolata (50%) al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità e delle spese di riscossione.

Un altro caso significativo di entrate che rispetto al passato vengono ora con la riforma accertate e imputate con maggiore tempestività è dato dai proventi per servizi pubblici erogati ai cittadini, laddove l'entrata è esigibile (da registrare e imputare) al momento dell'erogazione del servizio stesso, a prescindere dall'emissione del documento contabile e fiscale.

In altre parole, nei servizi pubblici rilevano le fatture da emettere (o equivalente) oltre alle fatture (o equivalente) emesse.

Esempio n. 13

Se il 28 novembre 2014 consumano pasti nella mensa scolastica 430 bambini, il Comune può (deve) registrare e imputare al 2014 l'equivalente in moneta di 430 pasti, anche se le procedure per la contabilizzazione e l'avviso di pagamento alle famiglie avviene nei primi mesi del 2015. Tale aspetto riguarda anche il caso in cui il servizio sia erogato da struttura esterna al Comune, delegata da quest'ultimo.

Stessa cosa si verificherà per il servizio dopo scuola, scuolabus, asili, palestre ed altri simili.

Vediamo ora in quali casi la registrazione dell'impegno di spesa avviene in un anno diverso dalla sua imputazione al relativo esercizio.

Ricordiamo che una determina di impegno viene registrata quando sorge l'obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero si definisce il soggetto creditore (inizialmente presunto creditore, poi effettivo creditore quando costui effettuerà la prestazione o si verificherà quell'"accadimento" tale per cui sorgerà in capo al Comune l'obbligo di pagare), si perfeziona l'obbligazione da cui nascerà il debito per l'ente, si definisce l'importo, si stabilisce il vincolo sulla somma. L'imputazione all'esercizio sarà fatta in base alla scadenza dell'obbligo di pagare da parte del Comune, ovvero in base all'effettiva esigibilità.

Quando si aggiudica spesa corrente tendenzialmente si imputa al medesimo esercizio in cui si impegna; poi a fine anno la parte di impegnato senza prestazione finirà in avanzo oppure sarà reiscritta in conto competenza l'anno successivo, se si dimostra continuità giuridica.

In ogni caso, ai fini dell'imputazione, è bene distinguere la spesa corrente in:

- ✓ spesa corrente finanziata da entrate non vincolate (fondo di solidarietà, addizionale irpef, Imu, Tasi, canoni ecc.) legata ad obbligazioni giuridiche già assunte (stipendi, interessi passivi, contratti di servizio, utenze, fitti passivi ecc.);
- ✓ spesa corrente finanziata da entrate non vincolate (fondo di solidarietà, addizionale irpef, Imu, Tasi, canoni ecc.) legata ad obbligazioni giuridiche ancora da assumere (nuovi incarichi professionali, nuovi acquisti di beni e servizi ecc.);
- ✓ spesa corrente finanziata da entrate vincolate (imposta di soggiorno, ammende codice della strada, trasferimenti regionali ecc.) legata ad obbligazioni giuridiche ancora da assumere.
- ✓ A regime si troverà in competenza anche spesa corrente finanziata da entrate vincolate legata ad obbligazioni giuridiche già assunte, quindi ad impegni già sorti in esercizi precedenti, che saranno imputati all'esercizio in quanto non ancora esigibili

Quando si aggiudica spesa in conto capitale, l'impegno sarà imputato su più esercizi se si tratta di lavori pubblici, mentre sarà imputato sullo stesso esercizio di assunzione dell'impegno se si tratta di attrezzature, arredi, computer ecc.

In ogni caso, ai fini dell'imputazione, è bene distinguere la spesa c/capitale in:

- ✓ Spesa in conto capitale relativa a lavori pubblici, compreso progetti, espropri ed altro finalizzato, finanziata con le modalità di cui principio contabile punto 5.3
- ✓ Spesa in conto capitale relativa ad acquisto attrezzature e beni durevoli;
- ✓ Spesa in conto capitale relativa a partecipazioni, titoli, conferimenti capitale dotazione, concessioni crediti, finanziamenti in conto soci.

Ricordiamo inoltre che si può impegnare solo l'aggiudicato vs. impresa a cui aggiungere (ultimi orientamenti), il quinto d'obbligo per varianti, accordi bonari e somme a disposizione (quadro economico, vedasi principio contabile competenza finanziaria potenziata punto 5.4. dopo ultima modifica MEF)

Occorre distinguere i criteri di registrazione e imputazione della spesa corrente e della spesa in conto capitale (in primis) distinguendo ancora, per la spesa corrente se trattasi di spese finanziate con ENTRATE VINCOLATE (es. trasferimenti regionali per manifestazioni) o con ENTRATE NON VINCOLATE (es. Imu o fondo di solidarietà).

Partiamo dalla spesa corrente.

Generalmente se si registra un impegno a Titolo I finanziato da entrata non vincolata in un anno si presume che da quell'impegno nasca la piena prestazione entro fine anno. Se questo non avviene (non si utilizza interamente l'impegno registrato) si provvederà a portare in avanzo la somma non utilizzata.

Ma nei contratti di durata (e non solo) il rapporto va avanti anche oltre l'anno, contando sull'impegno (e sul contratto) già sorto, finanziato anche da entrate generiche, ovvero non vincolate. A rigore l'impegno registrato (aggiudicazione) non utilizzato (non divenuto esigibile) finanziato da entrate correnti non vincolate dovrebbe sempre andare in avanzo (per la parte non utilizzata). Le reiscrizioni sono e devono essere eccezioni.

La reiscrizione sul 2015 di un impegno registrato (ed imputato) sul 2014 NON possono essere finanziate dall'applicazione del Fondo pluriennale vincolato se la fonte di finanziamento è un'entrata corrente generica, non vincolata. Deve essere finanziata da risorse correnti di competenza 2014.

Inoltre si può verificare che un'entrata vincolata venga registrata (accertata) e imputata (credito) allo stesso esercizio (es. 2014), che finanzia una spesa che viene impegnata nello stesso anno (ovvero registrata) ma la cui esigibilità (ovvero l'obbligo di pagare del Comune) sia differita nel tempo. In questo caso si forma un'eccedenza di entrata vincolata che finanzia, tramite applicazione fondo vincolato, la spesa che diventerà esigibile gli anni successivi.

In caso di prestazioni differite su due anni, se il finanziamento deriva da entrate non vincolate, il Comune potrebbe impegnare (registrare) con unica determinazione la spesa al momento dell'aggiudicazione (es. 2014), caricandola in parte all'esercizio (2014) ed in parte all'esercizio successivo (2015) – se il rapporto giuridico è unico con prestazioni differite. Questo sistema è già in uso oggi per gli impegni pluriennali (ad.es. contratto di pulizie triennale).

In alternativa è possibile (per distribuire l'utilizzo delle entrate su due anni) fare due distinte determinine di impegno una nel 2014 (finanziata da risorse di entrata competenza 2014) ed una nel 2015 (finanziata da risorse di entrata competenza 2015) – se il rapporto giuridico può essere distinto in due momenti, con separata registrazione e imputazione nei due anni di riferimento.

Se invece il finanziamento è rappresentato da un'entrata vincolata che viene registrata e imputata allo stesso anno, la relativa spesa pur se impegnata (registrata) nell'anno dovrà rimanere "parcheggiata" sullo stesso anno anche se non utilizzata, ovvero anche se la prestazione e il relativo debito non si verificheranno nell'anno. In questo caso, la spesa non esigibile (ma finanziata) sarà accantonata nel fondo pluriennale vincolato, che sarà poi applicato in entrata l'anno successivo per finanziare la spesa che diventerà esigibile l'anno successivo.

Esempio n. 1:

nel 2014 il Comune registra e imputa un accertamento pari a € 500.000 pienamente esigibile, frutto di finanziamento della Fondazione bancaria vincolato a iniziative per la diffusione della cultura tecnologica nelle scuole. La relativa spesa sarà sostenuta (ovvero diventerà esigibile, comporterà l'obbligo di pagare) in due anni, € 300.000 il primo anno e € 200.000 il secondo anno. Nel 2014 il Comune provvede ad effettuare tutte le aggiudicazioni del caso, la cui "realizzabilità concreta" avviene in due anni come detto, a causa delle caratteristiche delle iniziative da mettere in atto.

Che cosa succede? L'impegno è registrato nel 2014 per € 500.000 ma viene utilizzato nel 2014 solo per € 300.000. La restante parte è "parcheggiata" nel 2014 e sarà utilizzata l'anno successivo. Quindi nel 2014 l'impegno (obbligazione giuridica perfezionata) è € 500.000 mentre l'impiego (prestazione e debito) è pari a soli € 300.000. La restante parte, pur impegnata non viene impiegata, ovvero non viene utilizzata.

L'impegno registrato nel 2014 è pari a € 500.000

L'impegno utilizzato nel 2014 è pari a € 300.000.

L'impegno non utilizzato nel 2014 ("parcheggiato") è pari a € 200.000.

Dove viene parcheggiato, ovvero accantonato, l'impegno non utilizzato nel 2014? Su una riga a parte, distinta dal resto, in una nuova voce definita FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

Ne consegue:

anno 2014

Entrata	Importo	Spesa	Importo
Trasferimento fondaz.bancaria per le scuole	500.000	Prestaz. Servizi	300.000
		F.do plurienn.vinc.	200.000

L'anno successivo il Fondo pluriennale vincolato (alle scuole) di parte corrente sarà applicato, come voce di entrata che finanzia le spese relative.

anno 2015

entrata	Importo	spesa	importo
Applicaz. F.do plurienn. vincolato	200.000	Prestaz. Servizi	200.000

Troviamo una certa similitudine tra l'applicazione del fondo pluriennale vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Che cos'è l'avanzo di amministrazione?

È costituito da risorse accertate (esigibili) destinate a finanziare obbligazioni passive non ancora impegnate (registrate). Si tratta di risorse non ancora attribuite e non ancora aggiudicate (impegnate), quindi non ancora utilizzate.

Che cos'è il fondo pluriennale vincolato?

È costituito da risorse accertate (esigibili) destinate a finanziare obbligazioni passive impegnate (registrate), ma non ancora esigibili (non comportano ancora obbligo di pagare). Saranno esigibili in esercizi successivi rispetto a quello in cui stata accertata (registrata e imputata) l'entrata.

Quindi si tratta di risorse che pur attribuite ai settori dell'ente e pur impegnate (aggiudicate) non sono state ancora utilizzate, in altri termini non sono state ancora impiegate.

Occorre distinguere l'impegno dall'impiego. Altra cosa ancora sono i costi (talvolta coincidenti con gli impieghi, ma talvolta distanti, come si può notare nelle rimanenze di magazzino o nei costi non monetari quali ammortamenti e accantonamenti)

Se l'ufficio tecnico nel 2014 impegna 100 per manutenzioni ma riceve fattura per 70 ed entro fine anno non deve ricevere altre fatture (fatture da ricevere) significa che a fronte di quell'impegno per 100 (ovviamente coperto, ovvero finanziato) l'utilizzo è stato solo di 70.

Quindi i casi sono:

- a) L'ufficio tecnico porta in avanzo 30 con il rendiconto 2014;
- b) L'ufficio tecnico "conserva" quell'impegno non usato per 30, parcheggiandolo sul fondo pluriennale vincolato, (non si può lasciare a residuo passivo). In questo caso (solo se è FINANZIATO CON ENTRATE VINCOLATE) nel 2015 applicherà fondo pluriennale vincolato per 30 che sarà usato ancora per manutenzioni.
- c) L'ufficio tecnico "conserva" quell'impegno non usato per 30, reiscrivendolo sull'esercizio 2015 (non si può lasciare a residuo passivo). In questo caso (FINANZIAMENTO CON ENTRATE NON VINCOLATE) nel 2015 reiscriverà 30 in spesa ma non potrà finanziarlo con il fondo pluriennale, bensì con risorse correnti di competenza 2015. La somma 30 già impegnata (registrata) nel 2014 verso l'impresa che si è aggiudicata i lavori nel 2014 sarà usata ancora per manutenzioni vs. la stessa impresa nel 2015, ma dovrà essere coperta da nuove fonti di entrata di competenza.

Di certo, se l'ufficio tecnico nel 2015 chiede e riceve ancora uno stanziamento per manutenzioni ordinarie per 100 (a prescindere dal tipo di fonte di entrata, vincolata o meno), significa che **ha a disposizione risorse da utilizzare per 130, di cui 30 già impegnate (l'anno prima).**

Esempio n. 2

L'economo comunale deve acquistare beni di consumo per € 3.000. La spesa è finanziata da entrate correnti vincolate (es. trasferimenti regionali turismo) immediatamente esigibili, quindi da registrare (accertamento) e imputare (credito). A seguito di procedura ad evidenza pubblica, il 10 marzo 2014 si aggiudica la fornitura la ditta Rossi di Milano con un ribasso del 10%. Il Comune, una volta aggiudicata la fornitura, ordina dal fornitore Rossi beni per 2.200. Essendo un contratto di durata, l'impegno non utilizzato non viene portato in avanzo, ma viene utilizzato l'anno successivo (occorre dimostrare la ragione giuridica della prosecuzione, **di regola andrebbe invece in avanzo**).

A differenza dell'attuale sistema di cui Tuel, la somma impegnata non utilizzata non può rimanere a residuo passivo, in quanto l'obbligazione perfezionata non è ancora diventata esigibile, ovvero non è ancora divenuto per il Comune l'obbligo di pagare.

In sintesi, i passaggi salienti sono i seguenti:

Stanziato	3.000
Prenotato	3.000
Aggiudicato	2.700
Ribasso d'asta	300
Impegnato (registrato)	2.700

Imputato (provvisoriamente)	2.700	
Ordinato	2.200	(trattasi di ordini impartiti in tempi diversi)
Eseguito	2.200	
Fatturato	2.200	(trattasi di fatture diverse, correlate agli ordini)
Liquidato	1.800	
Pagato	1.800	
Rimanenza finale	150	

Secondo il Tuel la differenza tra l'impegnato (2.700) e il pagato (1.800) ovvero 900 viene conservato a residuo passivo. In contabilità economico patrimoniale, tuttavia, già secondo le linee del Tuel, si porta a debito la differenza tra la prestazione ricevuta (2.200) e il pagamento (1.800) ovvero 400, mentre la differenza tra il residuo passivo (900) e il debito (400) ovvero 500 finisce nei conti d'ordine, come impegnato in attesa di utilizzazione (costi futuri @ impegni per costi futuri).

Secondo le linee del Dlgs 118/2011 il residuo passivo non è 900 bensì 400 ovvero la sola differenza tra l'impegnato esigibile (2.200) e il pagato (1.800). La parte di impegnato "non impiegato" ovvero non utilizzato ($2.700 - 2.200 = 500$) finisce nel "parcheggio" fondo pluriennale vincolato in spesa e utilizzata l'anno successivo mediante applicazione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente in entrata. In termini generali, la quota di 500 dovrebbe confluire in avanzo di amministrazione per essere nuovamente assegnata l'anno successivo.

In questo caso lo strappo alla regola deriva dal fatto che trattasi di contratto di somministrazione di durata. Lo strappo alla regola non consente certo di lasciare la somma di 500 a residuo passivo in quanto non è un debito, bensì di "ribaltarla" l'anno successivo. In fase di programmazione anno 2015 (successivo) l'amministrazione terrà conto del fatto che l'economo deve ancora utilizzare (non impegnare) 500 delle risorse precedentemente assegnate e se il consumo tendenziale di carta è 3.000 annuo provvederà ad assegnare all'economo 2.500.

Il costo effettivo della cancelleria in questione sarà pari a 2.050 posto che la parte ordinata e ricevuta (2.200) è in rimanenza finale per 150 (ipotizzando una rimanenza iniziale pari a zero).

La spesa impegnata è pari a 2.700; la spesa impiegata è pari a € 2.200; il costo è pari a 2.050.

Pertanto, schematizzando si avrà a fine anno 2014:

accertamento 3.000, credito 3.000. impegno 2.700, debito 2.200

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Entrate correnti vincolate (trasferimenti regionali turismo)	3.000	Acquisto beni consumo (impegno vs. Rossi)	2.200
		F.do plur. vincol.	500
		Economia (avanzo)	300

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	Importo
Applicaz. F.do plurien. Vincolato	500	Acquisto beni consumo (impegno Vs. Rossi)	500
Applicaz. Avanzo	300	Nuova e diversa spesa	300

Se invece il finanziamento è dato da entrate NON VINCOLATE (ad esempio una quota di IMU esigibile o fondo di solidarietà), ed ammesso che si “debba” per forza trascinare sul 2015 l’impegno verso Rossi per 500, occorrerà riscrivere l’impegno NON UTILIZZANDO IL FONDO VINCOLATO, bensì altre risorse in competenza 2015.

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Entrate correnti non vincolate (es. IMU)	3.000	Acquisto beni (impegno giuridico divenuto esigibile Vs. Rossi)	2.200
		Impegno giuridico non esigibile	500
		Economia (avanzo)	300

anno 2015

Entrata	importo	spesa	Importo
IMU	500	Acquisto beni (impegno Vs. Rossi)	500
Applicaz. Avanzo	800	Nuova e diversa spesa	800

Vediamo ora la differenza tra registrazione e imputazione per la spesa in conto capitale

Occorre subito distinguere i lavori pubblici, dall'acquisto di attrezzature e macchinari, da espropri, trasferimenti di capitale a terzi, aumento di capitale in società (nel nuovo sistema contabile diventa Titolo III spesa aumento di attività finanziarie), altri investimenti.

Per quanto riguarda i lavori pubblici è noto che i tempi di realizzazione sono lunghi e vanno oltre l'anno.

Con la normativa ex Tuel la somma stanziata a Titolo II viene impegnata al momento dell'accertamento della relativa fonte di finanziamento (impegno contabile improprio ex art. 183 comma 5 Tuel – ora abolito dal Dlgs 118/2011); poi si passa all'impegno giuridico con l'aggiudicazione, ma comunque rimangono somme a residuo vuote di significato gestionale, in quanto somme impegnate in assenza di prestazione. In contabilità economico patrimoniale, tali somme vengono contabilizzate nei conti d'ordine (opere da realizzare @ impegni per opere da realizzare) in modo tale da non incidere sul patrimonio netto, mentre tra i debiti finiscono solo gli stati avanzamento lavori fatturati o da fatturare.

Con la nuova normativa invece, occorre distinguere la registrazione dell'impegno dalla la relativa imputazione all'esercizio in cui si presume si verifichi l'obbligo a pagare (esigibilità). Non possono rimanere a residuo passive somme impegnate in assenza di prestazione e quindi non divenute esigibili.

Ad esempio, se nel mese di maggio 2014 l'ente aggiudica € 2.000.000 alla ditta Bianchi di Milano per la realizzazione ponte sul fiume, ma conosce già, in base al cronoprogramma, l'evoluzione dei lavori distribuita in quattro anni, provvederà (previo accertamento e imputazione di entrata) a:

- registrare l'impegno a maggio 2014, redigendo apposita determinazione;
- imputare la spesa in parte all'esercizio 2014, in parte al 2015, in parte al 2016, in parte al 2017 (in attesa di scorrere in avanti di un anno la parte del 2017 sarà caricata sul 2016 ma solo come somme "parcheggiata" nella riga fondo pluriennale vincolato).

Adirittura già in fase di stanziamento, la spesa sarà stanziata a bilancio su più anni, come da cronoprogramma.

Al fine di consentire una migliore rappresentazione degli investimenti non è escluso che nella versione finale della nuova normativa contabile sia consentito di stanziare la spesa interamente solo sul primo anno, con reiscrizione della spesa sugli anni successivi alla fine

del primo anno (per ora sono solo ragionamenti in corso, al fine di dare una migliore lettura della spesa, che se vista insieme al fondo pluriennale vincolato in spesa sembra dare informazioni distorte con impressione di gonfiamento della spesa stessa).

Esempio n. 3

Nel 2014 il Comune decide di realizzare un intervento di manutenzione sulle scuole, con spesa prevista pari a € 1.000.000 e previsione di Sal (stati avanzamento lavori) pari a € 200.000 nel 2014; € 500.000 nel 2015; € 300.000 nel 2016. [Finanziamento con apertura di credito.](#)

Lo stanziamento di spesa sarà comunque distribuito su tre anni. Le differenze salienti si verificheranno in base alla fonte di finanziamento, come vedremo.

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Apertura di credito	200.000	Spesa LL.PP.	200.000

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	importo
Apertura di credito	500.000	Spesa LL.PP.	500.000

anno 2016

Entrata	importo	Spesa	importo
Apertura di credito	300.000	Spesa LL.PP.	300.000

Al momento della concessione del finanziamento, il Comune provvederà nello stesso momento a registrare l'accertamento (fase 1), imputandolo sugli esercizi (fase 2) in cui sarà esigibile l'entrata stessa, ovvero sarà possibile incassare le somme. L'esigibilità del finanziamento (fase 2) è correlata all'esigibilità della spesa (fase 2). Al momento della registrazione dell'accertamento del finanziamento (fase 1) sarà possibile aggiudicare i lavori, ovvero registrare l'impegno (fase 1). In tale istante l'ente non avrà ancora diritto a riscuotere il finanziamento, ma non avrà nemmeno ancora l'obbligo di pagare i lavori (fino a quando non saranno realizzati, almeno in Sal).

Nell'esempio n. 3 il diritto a riscuotere (esigibilità dell'entrata) si verifica nel medesimo anno in cui si manifesta l'obbligo a pagare (esigibilità della spesa).

Se invece il diritto a riscuotere (esigibilità dell'entrata) si verifica prima dell'obbligo di pagare o comunque per importi maggiori, l'eccedenza di risorse già accertate e imputate crea "un avanzo già assegnato, già aggiudicato", ovvero il Fondo pluriennale vincolato all'investimento (in questo caso è vincolato alla scuola).

Infatti, secondo i nuovi principi contabili “Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da **risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi** a quello in cui è accertata l’entrata”.

Esempio n. 4

Nel 2014 il Comune decide di realizzare un intervento di manutenzione sulle scuole, con spesa prevista pari a € 1.000.000 e previsione di Sal (stati avanzamento lavori) pari a € 200.000 nel 2014; € 500.000 nel 2015; € 300.000 nel 2016. **Finanziamento con alienazione. Rogito notarile 2014. Obbligazione pecuniaria assunta dall’acquirente nel 2014 per l’intera somma.**

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Alienazioni	1.000.000	Spesa LL.PP.	200.000
		F.do plurienn. vinc.	800.000

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	importo
Applicaz. F.do plurienn.vinc.	800.000	Spesa LL.PP.	500.000
		F.do plurienn. vinc.	300.000

anno 2016

Entrata	importo	Spesa	importo
Applicaz. F.do plurienn.vinc.	300.000	Spesa LL.PP.	300.000

Le risorse non usate nel 2014 sono “accantonate” nel Fondo pluriennale vincolato in spesa e costituiscono fonte di finanziamento per gli anni successivi, mediante applicazione del fondo stesso in entrata.

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso. Rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo **impiego** di tali risorse.

L’ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente.

Occorre evidenziare il distinguo tra la lettura del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio decisionale (di competenza del consiglio comunale) rispetto al bilancio gestionale o Peg (di competenza della giunta), anche ai fini delle successive variazioni.

Nell'esempio precedente:

Il Consiglio comunale approverà nel bilancio decisionale per l'esercizio 2014:

Missione istruzione – Programma scuole

Stanziato € 1.000.000

di cui Fondo pluriennale vincolato 800.000

di cui già impegnato 0

La Giunta comunale approverà nel Peg, per l'esercizio 2014:

Capitolo Scuole – lavori 200.000

Capitolo Fondo pluriennale vincolato 800.000

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Esempio n. 5

Nel 2014 il Comune decide di realizzare un intervento di manutenzione sulle scuole, con spesa prevista pari a € 1.000.000 e previsione di Sal (stati avanzamento lavori) pari a € 200.000 nel 2014; € 500.000 nel 2015; € 300.000 nel 2016. [Finanziamento con trasferimento regionale assegnato nel 2014 a rendicontazione parziale al manifestarsi degli stati avanzamento lavori.](#)

Al momento dell'assegnazione del trasferimento regionale, il Comune provvederà a registrare l'accertamento di entrata per € 1.000.000, imputandolo sugli esercizi in cui potrà richiedere alla Regione l'effettivo introito, ovvero manifestare il proprio diritto di credito senza alcun vincolo giuridico, ovvero si manifesterà l'esigibilità. Con la registrazione dell'accertamento, il Comune potrà dare copertura alla spesa (in quanto trattasi di finanziamento da enti pubblici), aggiudicando i lavori (la cui esigibilità sarà differita nel tempo) e registrando l'impegno di spesa. Ne consegue:

Accertamento 1.000.000 nel 2014;

Credito 200.000 nel 2014; 500.000 nel 2015; 300.000 nel 2016.

Impegno 1.000.000 nel 2014 (in quanto finanziato da trasferimenti pubblici)

Debito 200.000 nel 2014; 500.000 nel 2015; 300.000 nel 2016

Se l'entrata fosse derivata da altre fonti avremmo potuto impegnare nel 2014 solo 200.000.

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Trasferimento regionale	200.000	Spesa LL.PP.	200.000

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	importo
Trasferimento regionale	500.000	Spesa LL.PP.	500.000

anno 2016

Entrata	importo	Spesa	importo
Trasferimento regionale	300.000	Spesa LL.PP.	300.000

N.B. Il finanziamento è accertato per 1.000.000 nel 2014, con imputazione 200.000 nel 2014, 500.000 nel 2015; 300.000 nel 2016. In quanto finanziamento da ente pubblico, pur essendo lo stesso esigibile in piu' anni, è possibile aggiudicare spesa per 1.000.000. Altre entrate con simili caratteristiche invece avrebbero consentito aggiudicazione solo per la quota esigibile nell'anno (Es. 200.000 nel 2014).

Esempio n. 6

Nel 2014 il Comune decide di realizzare un intervento di manutenzione sulle scuole, con spesa prevista pari a € 1.000.000 e previsione di Sal (stati avanzamento lavori) pari a € 200.000 nel 2014; € 500.000 nel 2015; € 300.000 nel 2016. [Finanziamento con trasferimento regionale assegnato nel 2014 a rendicontazione parziale al manifestarsi degli stati avanzamento lavori. Acconto iniziale pari al 25%.](#)

Rispetto al caso precedente si crea un'eccedenza di entrata il primo anno visto che l'acconto (esigibilità entrata) è maggiore della esigibilità della spesa.

Ne consegue:

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Trasferimento regionale	250.000	Spesa LL.PP. F.do plurienn.vinc.	200.000 50.000

anno 2015

Entrata	Importo	Spesa	importo
Trasferimento regionale	450.000	Spesa LL.PP.	500.000
Applicaz. F.do plurienn.vinc.	50.000		

anno 2016

Entrata	Importo	Spesa	importo
Trasferimento regionale	300.000	Spesa LL.PP.	300.000

Esempio n. 7

Nel 2014 il Comune decide di realizzare un intervento di manutenzione sulle scuole, con spesa prevista pari a € 1.000.000 e previsione di Sal (stati avanzamento lavori) pari a € 200.000 nel 2014; € 500.000 nel 2015; € 300.000 nel 2016. **Finanziamento con trasferimento regionale assegnato nel 2014 a rendicontazione finale. Nessun acconto iniziale.**

Al momento dell'assegnazione del trasferimento regionale, il Comune provvederà a registrare l'accertamento di entrata per € 1.000.000, imputandolo sugli esercizi in cui potrà richiedere alla Regione l'effettivo introito, ovvero manifestare il proprio diritto di credito senza alcun vincolo giuridico, ovvero si manifesterà l'esigibilità. Con la registrazione dell'accertamento, il Comune potrà dare copertura alla spesa, aggiudicando i lavori (la cui esigibilità sarà differita nel tempo) in quanto trattasi di finanziamenti pubblici.

Tuttavia, **l'esigibilità dell'entrata si verificherà nel 2016, mentre l'esigibilità della spesa si verificherà nel 2014, nel 2015, nel 2016.** Si presenta un problema di copertura negli anni 2014 e 2015 che il Comune potrà affrontare con mezzi propri (se possibile, ma solo in termini di esigibilità, in quanto la spesa è già finanziata, non si finanzia "due volte").

anno 2014

Entrata	Importo	Spesa	importo
Avanzo amm.ne	200.000	Spesa LL.PP.	200.000

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	importo
Altre risorse esigibili	500.000	Spesa LL.PP.	500.000

anno 2016

Entrata	importo	Spesa	importo
Trasferimento regionale	1.000.000	Spesa LL.PP.	300.000
		Economia di spesa (esigibilità liberata)	700.000

Non si finanzia due volte la stessa spesa

Esempio n. 8

Nel 2014 il Comune decide di realizzare un intervento di manutenzione sulle scuole, con spesa prevista pari a € 1.000.000 e previsione di Sal (stati avanzamento lavori) pari a € 200.000 nel 2014; € 500.000 nel 2015; € 300.000 nel 2016. **Finanziamento con trasferimento regionale assegnato nel 2014 a rendicontazione finale. Acconto iniziale pari al 25%.**

Come nel caso precedente l'esigibilità dell'entrata si verificherà nel 2016, fatta eccezione per l'acconto del 25% che sarà esigibile nel 2014, mentre l'esigibilità della spesa si verificherà nel 2014, nel 2015, nel 2016. Si presenta un problema di copertura nell'anno 2015 che il Comune dovrà affrontare con mezzi propri (se possibile ma solo in termini di esigibilità).

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	Importo
Trasferimento regionale	250.000	Spesa LL.PP.	200.000
		F.do plurien.vinc.	50.000

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	Importo
Altre risorse esigibili	450.000	Spesa LL.PP.	500.000
Applicaz. FPV	50.000		

anno 2016

Entrata	importo	Spesa	importo
Trasferimento regionale	750.000	Spesa LL.PP.	300.000
		Economia di spesa (esigibilità liberata)	450.000

Esempio n. 9

Nel 2014 il Comune decide di realizzare un intervento di manutenzione sulle scuole, con spesa prevista pari a € 1.000.000 e previsione di Sal (stati avanzamento lavori) pari a € 200.000 nel 2014; € 500.000 nel 2015; € 300.000 nel 2016. **Finanziamento con alienazione verso ente pubblico, di rogito anno 2014 ed obbligo pecuniario dell'acquirente 50% nel 2014 e 50% nel 2015.**

Con il rogito si registra l'accertamento di entrata per € 1.000.000 , mentre l'imputazione dell'entrata sarà fatta per € 500.000 nel 2014 e per € 500.000 nel 2015 in base al credito.

Ne consegue:

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	Importo
Alienazioni	500.000	Spesa LL.PP.	200.000
		F.do plurienn.vinc.	300.000

anno 2015

Entrata	importo	Spesa	Importo
Alienazioni	500.000	Spesa LL.PP.	500.000
Applicaz. F.do plurienn.vinc.	300.000	F.do plurienn.vinc.	300.000

anno 2016

Entrata	importo	Spesa	Importo
Applicaz. F.do plurienn.vinc.	300.000	Spesa LL.PP.	300.000

Esempio n. 10

Nel 2014 il Comune decide di realizzare un intervento di manutenzione sulle scuole, con spesa prevista pari a € 1.000.000 e previsione di Sal (stati avanzamento lavori) pari a € 200.000 nel 2014; € 500.000 nel 2015; € 300.000 nel 2016. [Finanziamento con alienazione verso ente pubblico, di rogito anno 2014 ed obbligo pecuniario dell'acquirente 10% nel 2014, 50% nel 2015, 40% nel 2016.](#)

Con il rogito si registra l'accertamento di entrata per € 1.000.000, mentre l'imputazione dell'entrata sarà fatta per € 100.000 nel 2014, per € 500.000 nel 2015 e per € 400.000 nel 2016. Di conseguenza si creerà ancora un problema di esigibilità per l'anno 2014, che l'ente dovrà affrontare con mezzi propri (se possibile, ma solo in termini di esigibilità). Fosse stata un'alienazione da privati il Comune avrebbe potuto impegnare nel 2014 solo 100.000 in corrispondenza del credito. Quindi non avrebbe avuto problemi di esigibilità, ma di copertura finanziaria vera e propria.

anno 2014

Entrata	importo	Spesa	importo
Alienazioni	100.000	Spesa LL.PP.	200.000
Avanzo amm.ne	100.000		

anno 2015

Entrata	Importo	Spesa	importo
Alienazioni	500.000	Spesa LL.PP.	500.000

anno 2016

Entrata	Importo	Spesa	Importo
Alienazioni	400.000	Spesa LL.PP.	300.000
		Economia di spesa (esigibilità liberata)	100.000

N.B. Nel caso in cui l'esigibilità del credito sia più lenta dell'esigibilità del debito, l'ente deve verificare la disponibilità di altre entrate, ancora inutilizzate (es. avanzo) oppure già utilizzate e destinate a finanziare spese che diventeranno debiti in epoche successive. [In mancanza, l'ente dovrebbe rinunciare o rinviare l'investimento.](#)

Esempio n. 11

Il Comune deve acquistare nel 2014 personal computer per un importo pari a €24.000 finanziato interamente mediante contributo fondazione bancaria immediatamente incassato. Nel 2014 non si procede ad aggiudicazione, che avviene nel 2015, come pure la fornitura effettiva.

Se il contributo è stato incassato nel 2014 significa che nel 2014 tale contributo era pure esigibile. Quindi l'accertamento di entrata deve essere registrato e imputato al 2014. La spesa invece non può essere impegnata (registrata) in quanto non si perviene ad aggiudicazione. Non è più possibile effettuare impegni impropri, con registrazione impegno contabile al momento dell'accertamento dell'entrata che lo finanzia e successivo impegno giuridico. Quindi, le risorse accertate confluiscono in avanzo di amministrazione.

Ne consegue:

anno 2014

Entrata	Importo	Spesa	importo
Contributo fondazione banc.	24.000	Economia di spesa (avanzo amm.ne)	24.000

anno 2015

Entrata	Importo	Spesa	importo
Applicaz. Avanzo amm.ne	24.000	Acquisto beni strumentali	24.000

La somma nel 2014 non potrà essere allocata sul fondo pluriennale vincolato, in quanto manca l'aggiudicazione.

Se invece, con la stessa fonte di finanziamento vincolata accertata e già esigibile, l'ente avesse comunque individuato il soggetto contraente con formale aggiudicazione ed avesse acquistato computer per 4.000 regolarmente consegnati, e ordinato computer per 20.000 non ancora consegnati si avrebbe:

anno 2014

Entrata	Importo	Spesa	importo
Contributo fondazione banc.	24.000	Acq. beni strum.	4.000
		F.do plur. vincol.	20.000

anno 2015

Entrata	Importo	Spesa	importo
Applicaz. Fondo plurienn.vincol.	20.000	Acquisto beni strumentali	20.000

Le domande da porsi (da parte di tutti i settori)
Entrata
Spesa

Previsto	Accertato	Credito	Stanziato	Impegnato	Debito
Entrate correnti non vincolate			Spese correnti legate a obblighi giurid. già sorte		
Entrate correnti non vincolate			Spese correnti legate a obblighi giurid. Da contrarre		
Entrate correnti vincolate			Spese correnti vincolate		
Entrate in conto capitale			Spese in conto capitale lavori pubblici		
Entrate in conto capitale			Spese in conto capitale acquis. beni strument.		
Entrate in conto capitale			Spese in conto capitale attività finanziarie		

Ed inoltre

Entrate correnti non vincolate accertate in anni precedenti reiscritte in competenza in quanto non ancora esigibili	Spese correnti non vincolate reiscritte in competenza in quanto non ancora esigibili
Entrate correnti vincolate accertate in anni precedenti reiscritte in competenza in quanto non ancora esigibili	Spese correnti vincolate reiscritte in competenza in quanto non ancora esigibili
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	Spese correnti vincolate reiscritte in competenza in quanto non ancora esigibili
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	Spese conto capitale vincolate reiscritte in competenza in quanto non ancora esigibili
Entrate correnti di competenza necessarie a finanziarie spese correnti reiscritte in quanto impegni non ancora esigibili – caso di eliminazione di residuo attivo per insussistenza	Spese correnti reiscritte in competenza in quanto non ancora esigibili

Entrate conto capitale di competenza necessarie a finanziarie spese conto capitale reiscritte in quanto impegni non ancora esigibili – caso di eliminazione di residuo attivo per insussistenza	Spese conto capitale reiscritte in competenza in quanto non ancora esigibili
--	---

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Uno dei passi più laboriosi da compiere è l'analisi dei residui attivi e passivi, sorti in base alle regole del Tuel, sulla base delle nuove disposizioni.

Occorre analizzare uno ad uno i residui attivi e chiedersi, oltre alla verifica della difficile esazione:

- a) quella somma accertata nell'anno x comporta per l'ente l'effettivo diritto ad incassare? È scaduto tale diritto? Non ci sono ostacoli alla riscossione?

In altri termini, quel residuo attivo è esigibile?

È facile immaginare che molti residui attivi, pur validi, pur fondati giuridicamente, non siano ancora esigibili per svariate ragioni, in quanto non si è ancora verificata la condizione che rende l'ente in grado di pretendere l'adempimento.

Ad esempio non sono esigibili, tra gli altri, i seguenti residui attivi:

- Somme su cui l'ente ha concesso dilazioni di pagamento;
- Somme con incasso a scadenza differita nel tempo;
- Trasferimenti regionali, di parte corrente e di parte capitale, subordinati alla dimostrazione dell'effettiva realizzazione della manifestazione o dell'opera;
- Trasferimenti statali, di parte corrente e di parte capitale, subordinati alla dimostrazione dell'effettiva realizzazione della manifestazione o dell'opera;
- Prestiti flessibili aperture di credito ex art. 205 bis Tuel, già accertati in passato con la precedente normativa, ma non ancora esigibili;
- Vendite immobiliari rogitate ma con impegno pecuniario dell'acquirente differito nel tempo;
- Concessioni edilizie non ancora ritirate da parte dell'utente (neppure registrabili) ma anche ritirate (registrate) e dilazionate su più anni;
- Altri accertamenti di entrata giuridicamente perfezionati ma non ancora scaduti nella loro esigibilità, su cui l'ente non può ancora vantare diritto di incassare.

Possono rimanere a residuo attivo nell'anno originario solo le somme giuridicamente perfezionate e scadute ovvero esigibili, per le quali il Comune è effettivo creditore. Le altre somme giuridicamente perfezionate ma non ancora esigibili devono essere reiscritte (re-imputate)

in conto competenza nell'anno successivo (rispetto al riaccertamento) e/o negli anni successivi, in base all'effettiva scadenza, ovvero esigibilità.

La reiscrizione dell'entrata viene "mischia" in competenza con le altre risorse dell'anno, non essendo previsto nella modulistica ufficiale di bilancio decisionale (consiglio comunale) in sperimentazione una voce "di cui già accertato". Esiste invece nella parte spesa di bilancio decisionale la voce "di cui già impegnato", che accoglie le reiscrizioni di somme già impegnate negli anni precedenti e non ancora esigibili.

In ogni caso, risalendo al numero di accertamento è possibile stampare ed utilizzare a fini conoscitivi il "di cui già accertato", ovvero i residui attivi sorti in anni precedenti (soprattutto secondo le regole Tuel, ma possono verificarsi anche in futuro) che non presentano la caratteristica dell'esigibilità, ovvero del diritto a riscuotere.

Allo stesso modo, occorre analizzare uno ad uno i residui passivi e chiedersi, oltre alla verifica della continuità giuridica:

- a) quella somma impegnata nell'anno x comporta per l'ente l'effettivo obbligo di pagare? È scaduto tale obbligo? Il beneficiario ha eseguito correttamente la prestazione o ha maturato il proprio diritto al pagamento? **In altri termini, quel residuo passivo è esigibile? È un debito?**

È facile immaginare che molti residui passivi, pur corretti giuridicamente, non siano ancora esigibili per svariate ragioni, in quanto non si è ancora verificata la condizione che rende l'ente nella condizione di dover pagare.

Altri residui passivi (ex Tuel) dovranno essere eliminati in quanto frutto di impegni contabili impropri o di impegni giuridici le cui prestazioni non devono o non possono proseguire.

Ad esempio non sono esigibili, tra gli altri, i seguenti residui passivi:

- contratti di durata con aggiudicazione effettuata e prestazione differita;
- altri impegni per acquisto beni, servizi, lavori, che per svariati motivi non possono essere eliminati definitivamente (confluendo nel risultato di amministrazione), ma che devono "continuare" l'anno successivo nelle loro prestazioni scaturenti, con dimostrazione contrattuale;
- beneficiari di contributi che non hanno ancora completato l'iter per ottenere la materiale erogazione della somma;
- impegni per lavori pubblici in corso di realizzazione;
- Altri impegni di spesa giuridicamente perfezionati ma non ancora scaduti nella loro esigibilità, su cui l'ente non deve ancora effettuare pagamento.

Invece, non possono essere nemmeno reiscritti gli impegni contabili impropri; devono confluire nel risultato di amministrazione. Stessa cosa dicasi per le prenotazioni di impegno tramutate in impegno a seguito di gara bandita non terminata, oltre ai già citati impegni, pur giuridicamente perfezionati, privi di prestazione che non possono proseguire negli anni successivi. Neppure possono essere reiscritti accertamenti di entrata registrati in passato di cui si accorge che non sussiste effettiva obbligazione giuridica perfezionata.

Dal riaccertamento straordinario dei residui, scaturirà un diverso risultato di amministrazione (maggiore avanzo; minore avanzo; disavanzo) rispetto al sistema calcolato secondo le regole contabili del Tuel. Di tale risultato occorre dare dimostrazione, spiegazione, copertura.

Per gli enti in sperimentazione dal 2014, occorre che sia elaborato un rendiconto al 31.12.2013 secondo le vecchie regola e una rappresentazione al 01.01.2014 con le nuove regole evidenziando le differenze tra i due sistemi.

Ma che cosa occorre fare in concreto nel riaccertamento straordinario dei residui? La risposta è fornita dalla normativa, in particolare dal Dpcm 28.12.2011 e soprattutto dal Dlgs 118/2011 nella versione riveduta e corretta in fase di approvazione parlamentare.

In generale occorre ribadire i seguenti passaggi compiere per il riaccertamento dei residui al 01.01.2014 (rendiconto 2013):

- a) fare confluire in avanzo di amministrazione 2013 i residui passivi c/capitale e correnti impropri, frutto dell'accertamento di entrate vincolate e di impegno solo contabile in attesa di aggiudicazione, ai sensi articolo 183 c. 5 Tuel;
- b) fare confluire in avanzo libero di amministrazione 2013 gli impegni correnti finanziati da entrate non vincolate, giuridicamente perfezionati con prestazione non completamente svolta.
- c) se gli impegni correnti finanziati da entrate non vincolate, giuridicamente perfezionati con prestazione non completamente svolta, devono proseguire il loro corso per esigenze (da motivare) di continuità del servizio, andranno reiscritti in competenza 2014, ma finanziati con nuove risorse in competenza, a meno che non sussistano entrate correnti non vincolate da riscrivere sul 2014 in quanto non completamente esigibili. In tale caso, le reiscrizioni di residui attivi possono coprire (magari anche solo parzialmente) le reiscrizioni di residui passivi.
- d) fare confluire in avanzo vincolato di amministrazione 2013 gli impegni correnti e in conto capitale finanziati da entrate vincolate, giuridicamente perfezionati con prestazione non completamente svolta.
- e) se gli impegni correnti e in conto capitale finanziati da entrate vincolate, giuridicamente perfezionati con prestazione non completamente svolta (non esigibili), devono proseguire il loro corso per esigenze (da motivare) di continuità del servizio e di prosecuzione realizzazione opere, andranno reiscritti in competenza 2014 e/o 2015, 2016, finanziati con il fondo pluriennale vincolato e con le reiscrizioni di residui attivi registrati in anni precedenti ma ancora esigibili

f) L'ammontare del risultato di amministrazione al 01.01.2014, diverso rispetto a quello al 31.12.2013, andrà motivato in base all'operazione di riaccertamento straordinaria effettuata. Le differenze saranno solo formali, non sostanziali in quanto i residui non vengono eliminati, ma solo "rinviati".

Come puo' essere strutturato il piano di riaccertamento dei residui:

Anno	Importo	codifica originale		collegam. piano conti integrato		soggetto giuridico sulla base del quale è sorto accertamento / impegno	titolo giuridico	vincolato si / no
		Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione			

tipo di vincolo	dimostrazione permanere del rapporto giuridico	quota da portare in avanzo (indicare se libero - destinato - vincolato - accantonato)	verifica del rischio di insoluto (residui attivi)	trend incassato / accertato ultimi 5 anni (residui attivi entrate proprie)	quanta parte (€) del residuo dà diritto a incassare / obbligo a pagare entro il 31.12.2013	tipo di documento ed estremi che attesta esigibilità
-----------------	--	---	---	--	--	--

eccedenza tra il diritto a riscuote e l'obbligo a pagare parte vincolata Fondo pluriennale vincolato	quota da accantonare a Fondo crediti dubbi	quanta parte (€) del residuo dà diritto a incassare /obbligo di pagare entro il 31.12.2014	quanta parte (€) del residuo dà diritto a incassare /obbligo di pagare entro il 31.12.2015	quanta parte (€) del residuo dà diritto a incassare /obbligo di pagare entro il 31.12.2016	quanta parte (€) del residuo dà diritto a incassare /obbligo di pagare oltre il 31.12.2016
		esigibilità 2014	esigibilità 2015	esigibilità 2016	esigib.anni successivi

Esempio riaccertamento straordinario residui:

Situazione al 31.12.2013 secondo il Tuel

Fondo cassa finale = 1.000

Residui attivi = 4.000

Residui passivi = 3.600

Avanzo = 1.400

È necessario che nella situazione al 31.12.2013 siano portati in avanzo tutti i residui passivi senza aggiudicazione (impegni impropri) e tutti i residui passivi, da fonti vincolate e da fonti libere, che non devono proseguire il rapporto con il fornitore / beneficiario.

Situazione al 01.01.2014 secondo il Dlgs 118/2011

Fondo cassa finale = 1.000

Residui attivi = 3.000

Reiscrizioni residui attivi non esigibili = 1.000

Residui passivi = 2.000

Reiscrizioni residui passivi non esigibili = 1.600

App. Fondo pluriennale vincolato = 600

Avanzo teorico = 2.000

Avanzo effettivo = (2.000 – 600) = 1.400

Il saldo tra obbligazioni giuridiche attive e passive è positivo, ossia esiste il fondo pluriennale vincolato da applicare all'entrata del bilancio anno successivo, per dare copertura finanziaria agli impegni reiscritti secondo l'esigibilità.

Applicando l'avanzo di 2.000 nel 2014 occorre evidenziare il "di cui fondo vincolato" per 600. Ne consegue:

Anno 2014

Reiscrizione residui attivi	1.000	Reiscrizione residui passivi	1.600
Applicazione Avanzo di cui:			
- Applicazione FPV	600		
- Applicazione avanzo	1.400	Nuova e diversa spesa	1.400

Altro caso (situazione al 31.12.2013 come nel caso precedente), ovvero:

Fondo cassa finale = 1.000

Residui attivi = 4.000

Residui passivi = 3.600

Avanzo = 1.400

Situazione al 01.01.2014 secondo il Dlgs 118/2011

Fondo cassa finale = 1.000

Residui attivi = 1.400

Reiscrizioni residui attivi non esigibili = 2.600

Residui passivi = 2.000

Reiscrizioni residui passivi non esigibili = 1.600

App. Fondo pluriennale vincolato = zero

Avanzo formale = 400

Avanzo effettivo teorico (tuttavia non applicabile) = (400 + 1.000) = 1.400

Si evidenzia un disavanzo su residui, visto che sono maturati verso l'esigibilità residui passivi più in fretta dei residui attivi. Si è quindi verificato un disavanzo su residui per 1.000 che deve ora essere coperto prioritariamente.

È un caso contrario a quello precedente, il fondo pluriennale vincolato non si è formato, in quanto i residui attivi reiscritti sono superiori ai residui passivi reiscritti.

L'avanzo applicabile è pari solo a 400, in quanto 1.000 è utilizzato per riequilibrare il disavanzo sui residui che si è formato.

Ne consegue:

Anno 2014

Reiscrizione residui attivi	2.600	Reiscrizione residui passivi	1.600
Applicazione Avanzo di cui:			
- Applicazione FPV	zero	Copertura disavanzo rs	1.000
- Applicazione avanzo	400	Nuova e diversa spesa	400

Altro caso (situazione al 31.12.2013 come nel caso precedente), ovvero:

Fondo cassa finale = 1.000

Residui attivi = 4.000

Residui passivi = 3.600

Avanzo = 1.400

Situazione al 01.01.2014 secondo il Dlgs 118/2011

Fondo cassa finale = 1.000

Residui attivi = 800

Reiscrizioni residui attivi non esigibili = 3.200

Residui passivi = 2.000

Reiscrizioni residui passivi non esigibili = 1.600

App. Fondo pluriennale vincolato = zero

Avanzo formale = non si è in presenza di avanzo, bensì di disavanzo

Disavanzo formale = 200

Avanzo effettivo teorico (ma non applicabile) = $(-200 + 1.600) = 1.400$

Ne consegue:

Anno 2014

Reiscrizione residui attivi	3.200	Reiscrizione residui passivi	1.600
Applicazione Avanzo di cui:			
- Applicazione FPV	zero		
- Applicazione avanzo	zero	Copertura disavanzo rs	1.600
- Risorse competenza	200	Copertura disavanzo cp	200

Altro caso (situazione al 31.12.2013 come nel caso precedente), ovvero:

Fondo cassa finale = 1.000

Residui attivi = 4.000

Residui passivi = 3.600

Avanzo = 1.400

Situazione al 01.01.2014 secondo il Dlgs 118/2011

Fondo cassa finale = 1.000

Residui attivi = 3.000

Reiscrizioni residui attivi non esigibili = 1.000

Residui passivi = 2.000

Reiscrizioni residui passivi non esigibili = 1.600

Reiscrizione residui attivi non esigibili = 300 sul 2014 e 700 sul 2015

Reiscrizione residui passivi non esigibili = 1.600 sul 2014

App. Fondo pluriennale vincolato = 600

Disavanzo tecnico 2014: $(300+600) - 1.600 = 700$

Copertura disavanzo tecnico:

a) nel 2014 con risorse di competenza per 700 e recupero anno successivo con la reiscrizione di residui attivi 700 che “restituisce” risorse

b) nel 2015 con reiscrizione di residui attivi 700 che coprono il disavanzo tecnico

Avanzo teorico = 2.000

Avanzo effettivo = $(2.000 - 600) = 1.400$

Il saldo tra obbligazioni giuridiche attive e passive è positivo, ossia esiste il fondo pluriennale vincolato da applicare all’entrata del bilancio anno successivo, per dare copertura finanziaria agli impegni reiscritti secondo l’esigibilità.

Applicando l’avanzo di 2.000 nel 2014 occorre evidenziare il “di cui fondo vincolato” per 600. Tuttavia rispetto ai casi precedenti si verifica un disavanzo in quanto i residui attivi sono esigibili su più anni rispetto ai residui passivi.

La differenza scaturita dalla diversa imputazione in relazione all'esigibilità tra le entrate e le spese deve essere finanziata nell'anno in cui si realizza lo sfasamento, per recuperarlo nell'anno successivo.

Se la copertura del disavanzo tecnico è effettuata secondo l'ipotesi a) si verifica:

Anno 2014

Reiscrizione residui attivi	300	Reiscrizione residui passivi	1.600
Applicazione Avanzo di cui:			
- Applicazione FPV	600		
- Risorse competenza	700		
- Applicazione avanzo	1.400	Nuova e diversa spesa	1.400

Nell'anno 2014, epoca del riaccertamento, il Comune deve, in base agli attuali principi contabili, utilizzare risorse proprie per dare copertura alla diversa esigibilità dei residui attivi e passivi reiscritti. Infatti, a fronte, di spese per 1.600 esigibili nell'anno, le entrate disponibili sono solo 900, suddivise tra fondo pluriennale vincolato (600) ed entrate esigibili nell'anno (300).

Anno 2015

Reiscrizione residui attivi	700	Reiscrizione residui passivi	zero
Applicazione Avanzo di cui:			
- Applicazione FPV	zero	Spesa finanziabile	700

Le risorse anticipate nell'esercizio 2014 per coprire le spese esigibili, sono recuperate nell'anno 2015, per il maturare dell'esigibilità dei residui attivi reiscritti nel 2015 rispetto alla spesa. Tali risorse sono liberamente utilizzabili dal Comune e compensano l'anticipo delle risorse effettuato nel 2014.

Tuttavia, l'ipotesi b) di copertura del disavanzo tecnico è consentita evidenziata nella bozza di modifica al Dlgs 118/2011 all'art. 3 comma 13:

“Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli

esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Quindi ne consegue:

Anno 2014

Reiscrizione residui attivi	300	Reiscrizione residui passivi	1.600
Applicazione Avanzo di cui:			
- Applicazione FPV	600		
- Disavanzo tecnico	700		
- Applicazione avanzo	1.400	Nuova e diversa spesa	1.400

Anno 2015

Reiscrizione residui attivi	700	Reiscrizione residui passivi	zero
Applicazione Avanzo di cui:			
- Applicazione FPV	zero	Copertura disavanzo tecn.	700

La casistica finora riscontrata nei Comuni sperimentatori al momento del riaccertamento straordinario dei residui, evidenzia con maggiore frequenza la prima ipotesi, con reiscrizione dei residui passivi maggiore di quelli attivi, con conseguenza formazione del fondo pluriennale vincolato applicato all'entrata e assenza di disavanzo tecnico.

Vedasi comunque FAQ n. 33 per la corretta procedura di prima applicazione fondo pluriennale vincolato.

Previsione entrata e spesa. Occorre prevedere:

esercizio 2014

Accertamento da registrare	Accertamento da imputare	Previsione incasso cp + rs
----------------------------	--------------------------	----------------------------

Nascita obbligazione giuridica

Esigibilità, diritto a incassare (CREDITO)

esercizio 2015

Accertamento da registrare	Accertamento da imputare	Previsione incasso cp + rs
----------------------------	--------------------------	----------------------------

Nascita obbligazione giuridica

Esigibilità, diritto a incassare (CREDITO)

esercizio 2016

Accertamento da registrare	Accertamento da imputare	Previsione incasso cp + rs
----------------------------	--------------------------	----------------------------

Nascita obbligazione giuridica

Esigibilità, diritto a incassare (CREDITO)

esercizio 2014

Impegno da registrare (es. aggiudicazione)	Impegno da imputare (esigibilità)	Previsione pagamento cp + rs
--	-----------------------------------	------------------------------

Nascita obbligazione giuridica

Esigibilità, obbliga di pagare (DEBITO)

esercizio 2015

Impegno da registrare (es. aggiudicazione)	Impegno da imputare (esigibilità)	Previsione pagamento cp + rs
--	-----------------------------------	------------------------------

Nascita obbligazione giuridica

Esigibilità, obbliga di pagare (DEBITO)

esercizio 2016

Impegno da registrare (es. aggiudicazione)	Impegno da imputare (esigibilità)	Previsione pagamento cp + rs
--	-----------------------------------	------------------------------

Nascita obbligazione giuridica

Esigibilità, obbliga di pagare (DEBITO)



Considerando anche i ribaltamenti da esercizi precedenti di somme giuridicamente perfezionate ma non esigibili:

Entrata

Registrazione CP	Imputazione CP	Reiscrizione RS	Applicazione FPV	Incasso	Totale CP

Registrazione CP	Imputazione CP	Reiscrizione RS	Applicazione FPV	Incasso	Totale CP

Registrazione CP	Imputazione CP	Reiscrizione RS	Applicazione FPV	Incasso	Totale CP

Spesa

Registrazione CP	Imputazione CP	Reiscrizione RS	Quota FPV	inesigib.	Pagamento	Totale CP

Registrazione CP	Imputazione CP	Reiscrizione RS	Quota FPV	inesigib.	Pagamento	Totale CP

Registrazione CP	Imputazione CP	Reiscrizione RS	Quota FPV	inesigib.	Pagamento	Totale CP